

# Comune di Filighera

Provincia di Pavia



## **NUOVO**

# **REGOLAMENTO DI**

# **POLIZIA RURALE**

ALLEGATO 1 - REGOLAMENTO PER L'UTILIZZAZIONE SU TERRENO AGRICOLO DI FERTILIZZANTI, REFLUI ZOOTECCNICI E FANGHI DI DEPURAZIONE PAG. 45

ALLEGATO 2 - REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEI PRODOTTI FITOSANITARI SUL TERRITORIO COMUNALE PAG. 49

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale  
n. 25 del 26.07.2016  
Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 35 del 13.12.2016

# INDICE

## **TITOLO I – Ambito di applicazione e principi generali di funzionamento**

**Art. 1** Ambito di applicazione del Nuovo Regolamento di Polizia Rurale

**Art. 2** Oggetto e finalità del Servizio di Polizia Rurale

**Art. 3** Servizio di Polizia Rurale

**Art. 4** Provvedimenti di Polizia Rurale

## **TITOLO II – Fabbricati e cortili**

**Art. 5** Fabbricati rurali

**Art. 6** Costruzione di fabbricati rurali

**Art. 7** Igiene dei fabbricati rurali

**Art. 8** Requisiti delle aree scoperte

## **TITOLO III – Danni e pericoli connessi con l'agricoltura e il turismo**

**Art. 9** Fuochi all'aperto

**Art. 10** Stillicidio, infiltrazioni e colaticci

**Art. 11** Trasporto letame

**Art. 12** Spandimento di liquami

**Art. 13** Divieto di spandimento liquami

**Art. 14** Definizione di terreno agricolo e di terreno non agricolo

## **TITOLO IV – Passaggi nella proprietà privata o comunale**

**Art. 15** Ingresso abusivo nei fondi

**Art. 16** Esercizio del diritto di passaggio

**Art. 17** Esercizio della caccia e della pesca

**Art. 18** Recinzioni

**Art. 19** Transito motorizzato nel territorio rurale

## **TITOLO V – Appropriazione indebita dei prodotti**

**Art. 20** Spigolature

**Art. 21** Sciami di api

**Art. 22** Frutti pendenti

**Art. 23** Attività di vigilanza

## **TITOLO VI – Norme relative alle transumanza, al trasferimento e transito del bestiame e al pascolo su fondi privati e comunali**

**Art. 24** Autorizzazione al trasferimento del bestiame

**Art. 25** Transito del bestiame

**Art. 26** Trasporto del bestiame

**Art. 27** Modalità di esercizio del pascolo

**Art. 28** Pascolo su terreni privati

**Art. 29** Pascolo su terreni comunali/demaniali

**Art. 30** Pascolo abusivo

**Art. 31** Comportamenti pericolosi

## **TITOLO VII – Norme relative alla protezione e custodia degli animali e agli allevamenti**

**Art. 32** Trattamento degli animali

**Art. 33** Custodia degli animali

**Art. 34** Detenzione degli animali

**Art. 35** Allevamenti, stalle, concimaie, depositi di foraggio e insilati

**Art. 36** Igiene delle stalle

**Art. 37** Abbeveratoi per animali

**Art. 38** Malattie infettive degli animali

**Art. 39** Protezione degli animali utili all'agricoltura

## **TITOLO VIII – Norme relative alla protezione delle piante**

**Art. 40** Danni provocati dall'uomo o dagli animali

## **TITOLO IX – Difesa contro le malattie delle piante e delle colture**

**Art. 41** Difesa contro i parassiti e le malattie delle piante

**Art. 42** Prevenzione contro i parassiti e le malattie delle piante e utilizzo di presidi sanitari

**Art. 43** Modalità di preparazione e di conservazione delle miscele

**Art. 44** Utilizzo di antiparassitari

**Art. 45** Trattamento sui prodotti destinati all'alimentazione umana

**Art. 46** Controllo e vigilanza durante i trattamenti

**Art. 47** Registro dei trattamenti

**Art. 48** Effetto dei fitosanitari sulla salute e precauzioni

**Art. 49** Conservazione e smaltimento dei prodotti fitosanitari

**Art. 50** Difesa dalle minilepri

**Art. 51** Esche avvelenate

## **TITOLO X – Coltivazioni agricole e coltivazione del riso**

**Art. 52** Principi generali

**Art. 53** Risicoltura

**Art. 54** Distanze minime e zone di rispetto per la coltivazione del riso

**Art. 55** Divieto di coltivazione e sorveglianza sul regime delle acque

**Art. 56** Coltivazione del riso "in asciutta"

## **TITOLO XI – Terreni incolti**

**Art. 57** Abbandono di superfici agricole

**Art. 58** Terreni incolti e ingerbiditi

**Art. 59** Aree verdi nelle zone urbane

## **TITOLO XII – Acque e irrigazione**

**Art. 60** Libero deflusso delle acque

**Art. 61** Pulizia dei fossi

**Art. 62** Distanze per fossi e canali

**Art. 63** Acque pubbliche e di irrigazione

**Art. 64** Acqua potabile

### **TITOLO XIII – Strade comunali e rurali**

**Art. 65** Manutenzione delle strade

**Art. 66** Salvaguardia delle strade e della circolazione

**Art. 67** Ripristino dello stato dei luoghi

### **TITOLO XIV – Norme particolari per le strade vicinali ad uso pubblico**

**Art. 68** Qualificazione delle strade vicinali

**Art. 69** Ambito di applicazione

**Art. 70** Ripristino dell'uso pubblico delle strade vicinali

**Art. 71** Classificazione e declassificazione delle strade vicinali

**Art. 72** Aggiornamenti dei tracciati delle strade vicinali

**Art. 73** Nuove strade

**Art. 74** Contributi per la manutenzione delle strade vicinali

**Art. 75** Interventi d'urgenza per eventi calamitosi

**Art. 76** Limitazioni alla circolazione sulle strade vicinali

**Art. 77** Permessi di transito sulle strade vicinali

**Art. 78** Autorizzazioni speciali di transito sulle strade vicinali

### **TITOLO XV – Piantumazioni**

**Art. 79** Distanze degli alberi

**Art. 80** Recisione di rami protesi e radici

**Art. 81** Caduta di rami e alberi sulla strada

**Art. 82** Colture agrarie

### **TITOLO XVI – Sistemazioni agrarie e arature**

**Art. 83** Sistemazioni agrarie e arature

**Art. 84** Sistemazioni agrarie su terreni instabili

### **TITOLO XVII – Vincoli forestali e prevenzione di incendi**

**Art. 85** Abbattimento alberi

**Art. 86** Trattamento dei boschi

**Art. 87** Prevenzione di incendi boschivi

**Art. 88** Interventi in caso di incendio

### **TITOLO XVIII – Controlli e sanzioni**

**Art. 89** Accertamento violazioni e disposizioni in materia di Polizia Rurale

**Art. 90** Ripristino ed esecuzione d'ufficio

**Art. 91** Ottemperanza all'Ordinanza

### **TITOLO XIX – Sanzioni amministrative pecuniarie**

**Art. 92** Sanzioni amministrative

### **TITOLO XX – Durata e modifiche al presente Regolamento e rinvio alle leggi**

**Art. 93** Durata e modifiche del Regolamento

**Art. 94** Validità dei riferimenti alle norme di legge

**Art. 95** Rinvio a leggi e regolamenti

**Art. 96** Abrogazione di regolamenti preesistenti

**Art. 97** Entrata in vigore del Regolamento

# **TITOLO I**

## **AMBITO DI APPLICAZIONE E PRINCIPI GENERALI DI FUNZIONAMENTO**

### **Art. 1. AMBITO DI APPLICAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE**

1. Il presente Regolamento disciplina il Servizio di Polizia Rurale per il territorio del Comune di Filighera.

### **Art. 2. OGGETTO E FINALITÀ DEL SERVIZIO DI POLIZIA RURALE**

1. Il Servizio di Polizia Rurale assicura, nel territorio sopra individuato, la regolare applicazione delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni che interessano in genere le coltivazioni, le attività agricole e la realtà rurale nella sua interezza.

L'adozione del Regolamento ha lo scopo di far crescere una mentalità e una sensibilità ai problemi del territorio, diffusa in tutti gli ambiti rurali, volta alla tutela ambientale, delle persone e delle attività agricole.

### **Art. 3. SERVIZIO DI POLIZIA RURALE**

1. Il Servizio di Polizia Rurale consiste nel complesso delle funzioni espletate per assicurare, nell'ambito territoriale, l'applicazione e l'osservanza del presente Regolamento e delle norme in materia di rango superiore (comunitarie, statali, regionali e di altri enti) al fine di indirizzare l'attività agricola nel rispetto e nella tutela dell'ambiente, degli ecosistemi, in sintonia con i principi dello sviluppo sostenibile e del diritto di proprietà, nell'interesse generale del paesaggio, della cultura e della tradizione agraria nella vita sociale delle campagne.

2. Il Servizio di Polizia Rurale viene svolto dagli Ufficiali e Agenti di Polizia Locale. Sono fatte salve in proposito le competenze stabilite dalle leggi e dai regolamenti per gli Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria, di Pubblica Sicurezza, nonché delle Guardie Ecologiche Regionali.

### **Art. 4. PROVVEDIMENTI DI POLIZIA RURALE**

1. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, fatti salvi i poteri straordinari che ai sensi degli articoli 50 e 54 del TUEL gli sono demandati in materia di Edilizia, Polizia Locale e Igiene, Sanità e Sicurezza pubblica, ha la facoltà di emettere ordinanze finalizzate all'applicazione e al rispetto delle norme del presente Regolamento, che abbiano il carattere della generalità.

2. Al Sindaco spetta inoltre la facoltà di emettere ordinanze per assicurare il pubblico transito sulle strade comunali e rurali, ai sensi dell'art. 76 e dell'art. 378 della Legge 20 marzo 1865 n. 2248.

3. Le ordinanze finalizzate all'eliminazione delle cause che hanno dato luogo alle violazioni e al ripristino dello stato dei luoghi devono contenere le indicazioni delle persone a cui sono indirizzate, il preciso oggetto per il quale sono emesse, il termine di

tempo assegnato per l'adempimento, le sanzioni a carico degli inadempienti e l'autorità a cui rivolgersi per l'opposizione.

4. Nelle operazioni di Polizia Rurale gli Agenti e Ufficiali si attengono alle disposizioni di cui alla Legge 24 novembre 1981 n. 689, al Codice Penale e al Codice di Procedura Penale.

## **TITOLO II FABBRICATI E CORTILI**

### **Art. 5. FABBRICATI RURALI**

1. Per "casa rurale" si intende l'edificio destinato all'abitazione del conduttore dell'azienda agricola che, per motivi funzionali all'attività, deve risiedere nell'ambito territoriale dell'azienda stessa o, in alternativa, l'edificio insistente sempre nell'ambito territoriale dell'azienda nel quale risiedono i lavoratori agricoli ivi impiegati. I requisiti che la casa rurale deve possedere sono gli stessi che il Regolamento Edilizio Comunale e il Regolamento Locale di Igiene riservano alle abitazioni residenziali.

2. I fienili, i depositi di carburante, le stalle e le concimaie devono essere costruite in corpi separati e mantenuti secondo le prescrizioni del Regolamento Locale di Igiene. Per la costruzione, l'ampliamento o il riattamento di case rurali, stalle e fabbricati rurali si applicano le norme in materia urbanistico-edilizia e igienico-sanitaria vigenti.

### **Art. 6. COSTRUZIONE DI FABBRICATI RURALI**

1. Per la costruzione, l'ampliamento o il riattamento di fabbricati rurali si applicano le norme in materia urbanistico-edilizia e igienico-sanitaria di cui allo strumento urbanistico del Comune (P.G.T), al Regolamento Edilizio Comunale e al Regolamento Locale di Igiene, nonché le norme di cui al Titolo III della Legge Regionale n. 12/2005.

2. Si applicano inoltre le "Linee guida regionali: criteri igienici e di sicurezza in edilizia rurale" approvate con Decreto del Direttore Generale della Sanità n. 20109 del 29 dicembre 2005 e s.m.i.

3. Le costruzioni rurali adibite ad abitazione sono soggette a tutte le norme relative ai fabbricati di civile abitazione.

4. La casa rurale o colonica viene intesa come una costruzione destinata ad abitazione dell'imprenditore agricolo e/o dei dipendenti dell'azienda (cascina agricola). Per attrezzature e infrastrutture produttive si intendono quelle necessarie per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2135 del Codice Civile quali stalle, serre, silos, tensostrutture, magazzini e locali per la lavorazione, conservazione e vendita dei prodotti agricoli. Tutte le opere possono essere realizzate solo ed esclusivamente in funzione della conduzione del fondo agricolo.

5. Gli edifici rurali possono essere costruiti in corpo unico che comprende abitazioni e pertinenze o a più corpi separati. Nella costruzione di case rurali bi-funzionali devono

essere adottati i migliori accorgimenti tecnici allo scopo di separare la parte residenziale da quella funzionale aziendale.

6. Le stalle e gli altri ricoveri per animali in genere non devono comunicare con i locali di abitazione. Nel ristrutturato non è consentito destinare ad uso alloggio i locali sovrastanti i ricoveri per animali.

7. I locali di ricovero e di riposo dei lavoratori avventizi devono possedere i requisiti di agibilità e abitabilità.

#### **Art. 7. IGIENE DEI FABBRICATI RURALI**

1. Le case rurali devono essere tenute in stato di pulizia e ordine. I fienili, i depositi di carburante, le stalle e le concimaie devono essere costruiti in corpi separati e mantenuti secondo le prescrizioni del Regolamento Locale di Igiene e delle norme di legge specifiche in materia.

2. Il deposito disordinato delle merci, degli attrezzi agricoli e dei materiali da costruzione su tutte le aree scoperte è vietato e, per mitigare la percezione visiva delle zone destinate a deposito, deve essere impiantata una barriera vegetale tenuta in costante ordine di potatura e in sana vegetazione.

3. Qualora l'abitazione rurale o azienda agricola non sia servita da fognatura pubblica o non sia tenuta all'allacciamento alla stessa, le acque nere e le acque di lavorazione dei prodotti agricoli si devono gestire tramite l'installazione di adeguati sistemi di trattamento prima di essere allontanate per subirrigazione oppure, in mancanza di tali trattamenti, le acque devono essere convogliate in una vasca di stoccaggio a tenuta stagna e successivamente avviate allo smaltimento tramite ditte specializzate come stabilito dal D. Lgs n. 152/2006 e s.m.i..

4. È vietato tenere stillicidi e disperdere acque di scarico in fossi aperti o creare ristagni in fondi confinanti. Queste opere devono essere conformi alle norme d'igiene e sanità previste dalla legge.

5. Le abitazioni rurali possono accumulare i rifiuti solidi-urbani umidi in platee o concimaie purché sottoposte a tecniche di accumulo atte a favorire la formazione di compost o ammendante organico, evitando la formazione di cattivi odori, la proliferazione di insetti o animali molesti, la perdita di percolato e rispettando le norme igienico-sanitarie vigenti.

#### **Art. 8. REQUISITI DELLE AREE SCOPERTE**

1. I cortili, le aie, gli orti e i giardini già esistenti annessi alle case rurali devono essere provvisti di scolo sufficiente in modo da evitare acquitrini in prossimità della casa; in ogni casa rurale esistente deve provvedersi al regolare allontanamento delle acque meteoriche dalle vicinanze della casa medesima.

2. Le superfici scoperte interessate da imbrattamento di materiale organico o inquinante (concimaie, paddock di stalle esterne, silos per foraggi a trincea o a platea, aree di lavaggio dei carri botte o delle macchine per i trattamenti antiparassitari, ecc.) e a contatto con le acque piovane, con produzione di reflui, devono essere dotate obbligatoriamente di vasche di raccolta e stoccaggio dei liquami e devono



successivamente essere smaltiti su suolo agricolo o in strutture di trattamento autorizzate a seconda delle caratteristiche chimico fisiche dei reflui e delle modalità di utilizzo da parte dell'azienda agricola.

## **TITOLO III**

### **DANNI E PERICOLI CONNESSI CON L'AGRICOLTURA E IL TURISMO**

#### **Art. 9. FUOCHI ALL'APERTO**

1. È vietato, in generale, accendere i fuochi all'aperto in ogni periodo dell'anno.
2. Possono essere accesi fuochi in aree o locali attrezzati utilizzando camini, stufe, fornelli e griglie nel rispetto delle leggi vigenti e dei regolamenti regionali e comunali.
3. Chiunque proceda all'accensione di fuochi nei luoghi di cui al precedente comma 2, deve usare le necessarie cautele utilizzando spazi vuoti previamente ripuliti da ogni materia infiammabile, formando opportuni ripari per impedire la dispersione delle braci e delle scintille e curando la completa estinzione del fuoco prima di abbandonare il sito.
4. In nessun caso si possono accendere fuochi in aree attrezzate, se non a distanza di metri 100 da boschi, coltivazioni, case coloniche, stalle, fienili, pagliai e simili. I fuochi dovranno comunque essere costantemente custoditi da un numero sufficiente di persone idonee e non potranno essere abbandonati finché non si siano completamente spenti.
5. È severamente vietato dare fuoco, in ogni caso, alle stoppie e ai residui vegetali rimasti sul terreno dopo il raccolto. In alternativa deve essere eseguito interrimento mediante fresatura e/o aratura.
6. È vietato dare fuoco a materiali quali plastiche, tessuti, carta e cartone e ogni altro materiale inquinante o pericoloso.
7. È vietato in ogni caso accendere fuochi in presenza di vento in qualsiasi stagione dell'anno.
8. Oltre alle sanzioni amministrative comminate da leggi regionali e comunali in caso di pericolosità si applicheranno le disposizioni previste dall'art. 59 del TULPS e, per responsabilità penali, gli articoli 423 e 449 del Codice Penale.

#### **Art. 10. STILLICIDIO, INFILTRAZIONI E COLATICCI**

1. È fatto obbligo ai proprietari di case, di stalle e di complessi destinati ad agriturismo (ristoranti, maneggi ecc.) di evitare stillicidio, infiltrazioni o dispersioni di liquami e colaticci in canali di acque pubbliche.

#### **Art. 11. TRASPORTO LETAME**

1. Si definisce letame, effluenti di allevamento palabili, le deiezioni del bestiame, o una miscela di lettiera e di deiezioni di bestiame, in grado, se disposta in cumulo su platea, di mantenere nel tempo la forma geometrica loro conferita.

2. Il letame, al fine di acquisire valide caratteristiche agronomiche e microbiologiche, dovrà permanere nelle vasche e nei luoghi di stoccaggio il tempo necessario per raggiungere un sufficiente livello di autodisinfezione e un'adeguata stabilizzazione.
3. Il trasporto del letame dovrà avvenire in carri idonei in modo da evitare ogni dispersione; i liquami zootecnici devono essere trasportati entro contenitori che evitino lo sgocciolamento sulle strade e nell'orario stabilito dalle ordinanze comunali.
4. Il trasporto di letame e liquami non può avvenire nei periodi di fermo per la direttiva nitrati, secondo le direttive regionali, nei giorni festivi e quando la temperatura supera i 30°.
5. Lo spurgo dei pozzi neri e dei serbatoi di rifiuti dovrà essere fatto con sistemi idonei e mediante modalità che evitino la diffusione di odori e secondo le leggi vigenti (D. Lgs. n. 152/2006, Titolo III).
6. Il committente o il titolare del servizio di trasporto di reflui autospurgati deve osservare durante le operazioni di carico, trasporto e scarico tutte le prescrizioni contenute nell'autorizzazione e adottare le cautele necessarie evitando che tali operazioni possano provocare danni igienico-sanitari e ambientali.
7. Nel caso di fuoriuscita accidentale il titolare del servizio di trasporto deve informare tempestivamente gli organi di vigilanza stradale nonché il Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale e sostenere il costo delle operazioni di contenimento dei danni e di bonifica dell'ambiente, da attuare secondo le prescrizioni impartite dalle autorità competenti.

#### **Art. 12. SPANDIMENTO DI LIQUAMI**

1. Si definisce liquame zootecnico in particolare l'effluente di allevamento, non palabile, derivante dalla miscela di feci, urine, residui alimentari, perdite di abbeverata, acque di veicolazione delle deiezioni.
2. I liquami zootecnici, al fine di acquisire valide caratteristiche agronomiche e microbiologiche, dovranno permanere nelle vasche e nei luoghi di stoccaggio il tempo necessario per raggiungere un sufficiente livello di autodisinfezione e un'adeguata stabilizzazione.
3. È assolutamente proibito annaffiare gli ortaggi o qualsiasi altra coltura, anche da foraggio, con liquami o acque luride di qualsiasi provenienza.
4. Sono ammessi allo spandimento su terreno esclusivamente i liquami derivanti da attività agricole o a esse assimilabili, come da legge regionale di riferimento, e autorizzati ai sensi delle leggi in materia.
5. L'assimilabilità è stabilita in sede di rilascio dell'autorizzazione in relazione ai cicli produttivi da cui originano i liquami e alle caratteristiche quantitative dei liquami stessi. Il titolare dell'insediamento civile o produttivo da cui derivano i liquami è tenuto a richiedere l'autorizzazione allo spandimento all'Ente territorialmente competente.
6. Nel caso di spargimento di deiezioni animali su fondi privati il proprietario o il conduttore debbono obbligatoriamente, entro il tramonto della giornata di inizio dello spargimento, arare o ricoprire adeguatamente le deiezioni.

### **Art. 13. DIVIETO DI SPANDIMENTO LIQUAMI**

1. Lo spandimento dei liquami è vietato:

- sul suolo non adibito ad uso agricolo;
- nelle aree di cava;
- a distanza dall'abitato inferiore a quella prevista dalle leggi e dagli atti normativi di riferimento per quanto riguarda i letami e/o digestati;
- a distanza dall'abitato inferiore a quella prevista dalle leggi e dagli atti normativi di riferimento per quanto riguarda i fanghi e i gessi di defecazione;
- a distanza inferiore a quella prevista dalle leggi e dagli atti normativi di riferimento dalle aree di rispetto dei pozzi di captazione idrica ad uso potabile;
- nelle aree ove le falde idriche interessano lo strato superficiale del suolo e comunque ove il massimo livello della superficie libera della falda idrica disti meno di metri 1,50 dal piano di campagna; il presente divieto entra in vigore con la rituale approvazione della necessaria documentazione normativa e tecnica a corredo degli strumenti di pianificazione e governo del territorio idonea a rendere conoscibili le aree interessate dal divieto stesso;
- nelle aree a distanza inferiore a metri 10 dai corpi idrici superficiali principali e metri 5 dai corpi d'acqua secondari, secondo il Codice di Buona pratica Agricola;
- nelle aree con pendenze superiori al 15%;
- nelle aree franose e geologicamente instabili;
- nelle aree costituenti casse di espansione fluviale.

2. È, infine, vietato lo spandimento di liquami sui terreni a coltivazione orticola e di piccoli frutti in atto i cui raccolti siano destinati a essere consumati crudi da parte dell'uomo.

### **Art. 14. DEFINIZIONE DI TERRENO AGRICOLO E DI TERRENO NON AGRICOLO**

1. Per terreno agricolo si intendono le superfici la cui produzione vegetale è direttamente o indirettamente utilizzata per l'alimentazione umana o animale ovvero per processi di trasformazione industriale od oggetto di commercio; altresì s'intende terreno agricolo qualsiasi superficie sulla quale debba essere effettuata o sia in atto una pratica agricola, di silvicoltura o di creazione e mantenimento del verde.

2. Per suolo non adibito ad uso agricolo si intende qualsiasi superficie non compresa nella definizione di cui al comma 1, fatte salve le destinazioni che potranno essere eventualmente definite dagli strumenti comunali di pianificazione del territorio.

## **TITOLO IV PASSAGGI NELLA PROPRIETÀ PRIVATA O COMUNALE**

### **Art. 15. INGRESSO ABUSIVO NEI FONDI**

1. È vietato l'ingresso nei fondi altrui, comunque recintati o delimitati a norma dell'art. 637 del Codice Penale, eccetto il passaggio su strade, viottoli e sentieri purché non vengano danneggiate le culture in atto, salvo i casi previsti dall'art. 843 del Codice Civile. Gli aventi diritto al passaggio nei fondi debbono praticarlo in modo tale da non recare danno alcuno ai fondi medesimi.
2. È vietata qualsiasi forma di occupazione, anche temporanea, di fondi e aree agro-silvo-pastorali o incolte, nonché di manufatti rurali e agresti, sia di proprietà pubblica che privata, senza il consenso del proprietario e/o dei legittimi beneficiari.
3. L'esercizio della caccia e della pesca è disciplinato dalle vigenti norme statali e regionali che regolano la materia. Sono fatte salve le attività diversamente regolate da leggi specifiche e le consuetudini locali relative alla raccolta dei funghi.

#### **Art. 16. ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PASSAGGIO**

1. Chi ha diritto al passaggio per legge, servitù legittima, permesso temporaneo o permanente (affittuari, contoterzisti) deve evitare danni a raccolti pendenti, alberi, siepi e a qualunque parte dei fondi stessi.
2. L'esercizio del passaggio non deve eccedere la forma e i limiti consentiti dalla legge.
3. Il proprietario può rilasciare per iscritto il permesso temporaneo di passaggio sui propri fondi affinché il titolare del permesso possa presentarlo a ogni richiesta degli Agenti di Polizia. In presenza del proprietario consenziente, il permesso scritto non è richiesto.

#### **Art. 17. ESERCIZIO DELLA CACCIA E DELLA PESCA**

1. L'esercizio della caccia e della pesca sui fondi altrui è regolato dall'art. 842 del Codice Civile e dalle leggi speciali vigenti in materia (Legge 11 febbraio 1992 n. 157 e Legge Regionale n. 26/1993 e s.m.i).
2. Il Sindaco, per motivi di sicurezza pubblica, può vietare con apposita ordinanza l'esercizio della caccia durante i periodi di raccolta dei frutti agresti.

#### **Art. 18. RECINZIONI**

1. Ai proprietari è consentito porre recinzioni secondo le modalità previste dalle normative edilizie del Comune, lasciando però la rete a cm 40 di altezza dal terreno per consentire il passaggio della fauna selvatica. È vietato l'utilizzo del filo spinato nelle recinzioni.

#### **Art. 19. TRANSITO MOTORIZZATO NEL TERRITORIO RURALE**

1. Nel territorio rurale del Comune, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi regionali in materia forestale (Legge Regionale n. 31/2008), è vietato lo svolgimento di attività di circolazione motorizzata fuoristrada lungo le piste agro-silvo-pastorali o su percorsi secondari quali mulattiere, sentieri o piste forestali.
2. Dal divieto di cui al comma 1 sono esclusi: il transito dei mezzi agricoli per l'accesso ai fondi agli aventi diritto, i mezzi di soccorso, di controllo e vigilanza. Il transito per

l'attività fuoristrada all'interno di aree a vincolo, e le eventuali gare, devono appositamente essere autorizzate dal Comune.

## **TITOLO V**

### **APPROPRIAZIONE INDEBITA DEI PRODOTTI**

#### **Art. 20. SPIGOLATURE**

1. È vietato, senza il consenso del conduttore, racimolare, spigolare, rastrellare e raccattare sui fondi altrui, anche se spogliati interamente del raccolto, gli eventuali beni rimasti, come richiamato dall'art. 626 comma 3 del Codice Penale.
2. L'eventuale permesso deve risultare in forma scritta, da esibirsi ad ogni richiesta degli Agenti di Polizia, a meno che il conduttore non sia presente sul fondo e consenziente.

#### **Art. 21. SCIAMI DI API**

1. Gli sciami scappati agli apicoltori potranno essere raccolti dall'apicoltore entro due giorni da quando si sono posati; decorso tale termine gli sciami possono essere presi e ritenuti dal proprietario del fondo sul quale sono andati a poggiarsi, il tutto richiamandosi alle disposizioni dell'art. 924 del Codice Civile.
2. L'apicoltore che dovesse raccogliere dei propri alveari sui fondi altrui deve prima darne avviso al proprietario del fondo ed è tenuto al risarcimento di eventuali danni arrecati alle colture e alle piante.
3. Gli sciami scappati agli apicoltori e venutisi a posare sul suolo pubblico (parchi, cimitero, ecc.), con conseguente possibilità di pericolo per la pubblica incolumità, potranno essere raccolti dal legittimo proprietario se conosciuto o, in difetto, da altri apicoltori interpellati dall'Ente proprietario dell'area.

#### **Art. 22. FRUTTI PENDENTI**

1. I frutti delle piante, ancorché situate sul confine, appartengono al proprietario delle piante stesse e nessuno può impossessarsene senza il suo esplicito permesso.
2. I frutti spontaneamente caduti sul terreno altrui o sulle pubbliche vie appartengono, rispettivamente, al proprietario del terreno su cui il ramo sporge o a chi li raccoglie.

#### **Art. 23. ATTIVITÀ DI VIGILANZA**

1. Gli Agenti di Polizia Giudiziaria, ove siano emanate le regole di raccolta per certi prodotti, possono procedere all'identificazione di tutti coloro che vagano per le campagne fuori dell'orario previsto del raccolto.
2. Nell'applicazione del Nuovo Regolamento di Polizia Rurale gli Agenti di Polizia Giudiziaria possono fermare e accompagnare al locale Ufficio di Polizia, per gli accertamenti di competenza, le persone che siano colte in flagranza di reato e che si trovino nelle condizioni indicate dagli articoli 707 e 708 del Codice Penale, sorprese in

campagna con strumenti agricoli, legna, pollame, frutta o altri prodotti agricoli di cui non siano in grado di giustificare la provenienza.

## **TITOLO VI**

### **NORME RELATIVE ALLA TRANSUMANZA, AL TRASFERIMENTO E TRANSITO DEL BESTIAME E AL PASCOLO SU FONDI PRIVATI E COMUNALI**

#### **Art. 24. AUTORIZZAZIONE AL TRASFERIMENTO DEL BESTIAME**

1. La richiesta di autorizzazione al trasferimento deve essere tempestivamente presentata al Sindaco che, avvalendosi del Servizio Veterinario dell' A.S.L., la concederà dopo aver accertato il pieno rispetto delle norme. Questo a norma dell'art. 41 del DPR n. 320/1954 "Regolamento di Polizia Veterinaria" e del Decreto del Dirigente dell' U. O. Veterinaria della Regione n. 101/2011 "Disciplina dello spostamento di animali per ragioni di pascolo". Vedasi anche l'art. 500 del Codice Penale sulla diffusione delle malattie degli animali.

2. Fuori Comune l'autorizzazione al trasferimento deve essere richiesta al Sindaco dove il bestiame si trova almeno quindici giorni prima della partenza, usando l'apposito modulo previsto dall'art. 41 del Regolamento di Polizia Veterinaria; va inoltre osservata la disciplina di cui al Decreto del Dirigente dell' U. O. Veterinaria della Regione n. 101/2011 "Disciplina dello spostamento di animali per ragioni di pascolo".

3. Per il pascolo vagante delle greggi viene rilasciato ai pastori uno speciale libretto conforme all'allegato 8 del Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con DPR n. 320/1954 nel quale, oltre all'indicazione precisa dei territori in cui è autorizzato il pascolo, devono essere annotati gli esiti degli accertamenti diagnostici nonché i trattamenti immunizzanti e antiparassitari ai quali il gregge è stato sottoposto.

4. L'autorizzazione al trasferimento delle greggi che praticano il pascolo vagante deve essere richiesta quindici giorni prima della partenza. Il Sindaco, accertata la disponibilità del pascolo, autorizzerà l'introduzione del gregge nel territorio comunale, nel rispetto delle disposizioni contenute nelle norme richiamate nei precedenti commi.

#### **Art. 25. TRANSITO DEL BESTIAME**

1. È vietato nelle ore notturne il transito delle mandrie e delle greggi sulle strade ad uso pubblico.

2. Qualora vi sia in atto un pericolo immediato le mandrie e le greggi che debbono spostarsi di notte devono essere segnalati a distanza da campanelli e da strumenti luminosi di numero sufficiente.

3. Coloro che transitano con mandrie e greggi sulle pubbliche vie devono curare che almeno la metà della strada resti libera e che gli animali indomiti o pericolosi siano condotti alla cavezza o con mezzi idonei.

4. Nelle vie e nelle piazze degli abitati è vietata la sosta del bestiame.

5. Fatto salvo quanto stabilito dalle norme di Polizia Veterinaria e sanitarie, coloro che transitano sul territorio comunale con del bestiame non possono per nessun motivo deviare dalla strada principale, soffermarsi o lasciare gli animali a brucare lungo le rive dei fossi e delle scarpate stradali. È fatto obbligo mantenere un atteggiamento che spaventi gli animali o metta in pericolo la sicurezza delle persone.

6. Nel percorrere vie comunali o vicinali i conduttori di mandrie di bestiame di qualsiasi specie o di singoli animali dovranno aver cura di impedire sbandamenti o comportamenti del bestiame dai quali possano derivare molestie o timori alla cittadinanza e danni alle proprietà limitrofe o alle strade.

#### **Art. 26. TRASPORTO DEL BESTIAME**

1. Per il trasporto di animali su veicoli valgono le norme stabilite nel DPR n. 320/1954 “Regolamento di Polizia Veterinaria” e le disposizioni sanzionatorie stabilite nel D. Lgs. n. 151/2007.

2. Gli animali che sono trasportati su veicoli devono essere caricati in numero proporzionato alla capienza del veicolo e tenuti in piedi; è quindi vietato collocarli con le zampe legate, con la testa penzoloni o, comunque, sistemati in posizione che procuri loro sofferenza. Vedasi anche l'art. 727 del Codice Penale “Maltrattamento di animali”.

#### **Art. 27. MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL PASCOLO**

1. I proprietari e i conduttori di mandrie e greggi, oltre alle disposizioni contenute nel presente Regolamento, sono tenuti a osservare le norme delle leggi nazionali e regionali vigenti, nonché le disposizioni eventualmente emanate dagli organi competenti e degli altri regolamenti che avessero attinenza con il presente Regolamento.

2. Con richiamo all'art. 2052 del Codice Civile e all'art. 672 del Codice Penale è vietato lasciare bestie al pascolo sui fondi privati, anche propri, senza la necessaria custodia; eventuali danni causati alle proprietà confinanti e/o ai recinti, dovranno essere riconosciuti dai proprietari e/o conduttori del bestiame.

3. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 843 comma 2 e 3 e 925 del Codice Civile, il proprietario del bestiame sorpreso a pascolare sul terreno pubblico o ad uso pubblico o su terreno privato senza autorizzazione, verrà perseguito ai sensi di legge e sanzionato secondo il presente Regolamento.

4. Il bestiame al pascolo deve essere guidato e custodito da personale capace e in numero sufficiente in modo tale da evitare che, con lo sbandamento, arrechi danni ai fondi contermini e molestia ai passanti.

#### **Art. 28. PASCOLO SU TERRENI PRIVATI**

1. È vietato il pascolo di animali bovini, equini, ovini e caprini su tutti i fondi privati senza il consenso scritto dei proprietari dei fondi.

2. Colui che conduce al pascolo animali propri o altrui deve avere con sé il permesso scritto da esibire a richiesta degli Agenti. Il permesso non è necessario se il proprietario è presente sul fondo (art. 536 del Codice Penale) e consenziente.

3. Nelle ore notturne il pascolo è permesso nei soli fondi chiusi da recinti fissi e tali da evitare danni, per sbandamento del bestiame, alle proprietà circostanti.
4. Coloro che nel Comune concedono i propri fondi per pascolo o sosta a mandrie o greggi provenienti da altri Comuni sono tenuti a dare al Sindaco immediato avviso all'arrivo dei medesimi.

**Art. 29. PASCOLO SU TERRENI COMUNALI/DEMANIALI**

1. Il pascolo del bestiame sui beni comunali o demaniali è vietato senza il preventivo permesso del Sindaco o dell'Amministrazione interessata.
2. Per i terreni comunali il proprietario del gregge o della mandria deve provvedere al pagamento di un corrispettivo stabilito di volta in volta secondo i parametri e i criteri predeterminati dalla Giunta comunale e commisurato all'estensione e qualità del terreno messo a disposizione, al numero di capi ammessi a pascolare e alla durata dell'esercizio del pascolo.
3. Il conduttore del bestiame sorpreso a pascolare nel terreno del demanio comunale senza autorizzazione è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa e al totale risarcimento dei danni che saranno valutati in base alle leggi regionali o ai regolamenti comunali.

**Art. 30. PASCOLO ABUSIVO**

1. L'introduzione e l'abbandono di animali nel fondo altrui e il pascolo abusivo sono regolati dall'art. 636 del Codice Penale e, relativamente ai fondi pubblici, dall'art. 639-bis del Codice Penale.
2. È vietato il pascolo di bestiame di qualsiasi sorta lungo i cigli, le scarpate e i fossi laterali alle strade pubbliche o ad uso pubblico.
3. Il bestiame sorpreso senza custodia a pascolare abusivamente sui fondi comunali o di proprietà altrui e lungo le strade pubbliche o ad uso pubblico verrà sequestrato e trattenuto in custodia fino a quando non sia stato rintracciato il proprietario, ferme restando le disposizioni degli articoli 843, 924 e 925 del Codice Civile e fatta salva l'adozione delle misure di spettanza dell'Autorità Giudiziaria per assicurare il risarcimento del danno subito dall'Ente o dai privati.

**Art. 31. COMPORTEMENTI PERICOLOSI**

1. I proprietari o i conduttori di mandrie e greggi che con la loro condotta si rendono pericolosi per l'ordine e la sicurezza pubblica saranno denunciati alle Autorità di P.S. per l'eventuale adozione dei provvedimenti sanzionatori. Saranno segnalati pure i nominativi di eventuali dipendenti per un controllo con i vertici dell'Ispettorato del Lavoro e dell'INAIL per la lotta al lavoro nero.

## **TITOLO VII**



# NORME RELATIVE ALLA PROTEZIONE E CUSTODIA DEGLI ANIMALI E AGLI ALLEVAMENTI

## **Art. 32. TRATTAMENTO DEGLI ANIMALI**

1. Con richiamo all'art. 727 del Codice Penale è fatto divieto di infierire verso gli animali maltrattandoli, costringendoli a fatiche eccessive, alimentandoli insufficientemente, sottoponendoli a rigori climatici o a sforzi ingiustificati per la specie o per l'età .
2. È vietata la custodia di animali in locali e luoghi malsani e inadatti. Sono tassativamente vietati metodi inumani e tormentosi di macellazione.

## **Art. 33. CUSTODIA DEGLI ANIMALI**

1. Lungo le vie pubbliche e ad uso pubblico, nonché in zone di pubblico transito, nessun animale di proprietà può essere lasciato senza custodia.
2. È vietato lasciare vagare su aree pubbliche e ad uso pubblico animali da cortile.
3. Nei luoghi pubblici o aperti al pubblico del territorio comunale, ai sensi del DPR n. 320/1954, cap. V “Rabbia”, articoli 83, 84, 85, 86 e 87, e della Legge 11 febbraio 1992 n. 157, in particolare l'art. 15, possono essere tenuti liberi, cioè senza guinzaglio o altri dispositivi di sicurezza, solo i cani da pastore e quelli delle Forze dell'ordine per il tempo in cui sono utilizzati nelle rispettive attività.  
Altrettanto vale per i cani da caccia con le limitazioni temporali e spaziali previste dalle norme specifiche.
4. In tutti gli altri casi gli animali devono essere sempre sotto il controllo del conduttore o del proprietario che si assumono la responsabilità del loro comportamento.
5. I cani a guardia degli edifici rurali siti in prossimità delle strade non possono essere lasciati liberi, salvo che l'edificio o il luogo da vigilare siano recintati in modo da impedire ai cani stessi di raggiungere le persone che transitano sulla strada.
6. Chiunque, nei propri fondi, trovi animali appartenenti a terzi ha la facoltà di trattenerli provvisoriamente ma deve darne immediato avviso al proprietario, se conosciuto, affinché se li riprenda, o al Comando di Polizia Locale. Egli ha comunque diritto, da parte del proprietario, al risarcimento dei danni eventualmente causati.

## **Art. 34. DETENZIONE DEGLI ANIMALI**

1. Per il rispetto e la tutela degli animali è fatto divieto, in tutto il territorio comunale, offrire animali di qualsiasi specie quale premio di vincite in gare e giochi di qualsivoglia natura o quale omaggio a scopo pubblicitario.
2. È vietato utilizzare animali in spettacoli, gare e rappresentazioni pubbliche e private che comportino maltrattamenti e sevizie.
3. È vietato abbandonare animali sul territorio del Comune.
4. In caso di ritrovamento di animali randagi e/o vaganti è necessario avvisare tempestivamente il Comune o l'A.S.L. competente o gli appartenenti ad associazioni zoofile autorizzate.

5. È vietato detenere animali in condizioni incompatibili con le loro caratteristiche etologiche, in spazi o locali angusti, con scarsa aerazione, con scarsa o eccessiva luce, con scarso riparo dalle intemperie, con scarsa o eccessiva temperatura, senza possibilità di deambulazione adeguata in relazione alla specie e alle dimensioni dell'animale, nonché privi dell'acqua o del cibo necessari.
6. Le voliere per uccelli, salvo temporanee esigenze sanitarie, debbono avere le seguenti dimensioni minime: fino a tre animali adulti la dimensione maggiore della gabbia deve essere cinque volte superiore alla misura dell'apertura alare del singolo individuo più grande; le altre due dimensioni non possono essere inferiori alla metà della prima; se vengono tenuti più di tre animali, le misure minime vengono in rapporto aumentate.
7. È vietata la custodia di pesci in acqua insufficiente, povera di ossigeno e a temperature non conformi alle loro esigenze fisiologiche; il ricambio di acqua deve essere garantito quotidianamente anche qualora manchi un idoneo impianto a circuito filtrante; la lunghezza minima del contenitore deve essere cinque volte superiore alla lunghezza del corpo dell'animale più grande, le restanti due dimensioni non possono essere inferiori alla metà della prima.
8. I cavalli adibiti ad attività sportive o da diporto nei maneggi devono essere dissellati quando non lavorano, adeguatamente foraggiati e abbeverati e, se ricoverati in poste, queste devono avere misure tali da permettere agli animali di sdraiarsi.
9. Il possesso di un animale deve essere preceduto dal rispetto delle caratteristiche ed esigenze della specie a cui appartiene; l'animale deve essere sempre tenuto a cura del proprietario o di chi ne abbia la temporanea custodia o possesso in buone condizioni igienico sanitarie e deve essere immediatamente curato e soccorso da un veterinario se ammalato o ferito.
10. Gli animali morti per qualunque causa dovranno essere avviati alla distruzione o all'interramento in base alle disposizioni impartite dal competente Servizio Veterinario.
11. È fatto obbligo ai proprietari di iscrivere i cani all'anagrafe canina, a dotarli di microchip, in base alla normativa vigente sugli animali d'affezione.
12. Ferme restando le disposizioni del Regolamento Veterinario per la profilassi della rabbia, a tutela della incolumità pubblica e privata, i cani devono sempre esser condotti, salvo che nei luoghi loro espressamente destinati, al guinzaglio e, se di taglia grossa o media, muniti di ulteriori idonei dispositivi previsti come normato e stabilito dall'Ordinanza contingibile e urgente n. 68/2009 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.
13. I conduttori sono obbligati a ripulire il suolo pubblico dalle deiezioni e devono essere, inoltre, in possesso di attrezzatura idonea per raccogliere le deiezioni.
14. Il guinzaglio deve essere di lunghezza idonea a consentire il controllo dell'animale in qualunque condizione.
15. La detenzione di cani in luoghi pubblici e privati deve prevedere uno spazio riparato e protetto dai raggi del sole e dalle intemperie adeguato alla normativa statale e regionale vigente, di almeno 8 metri quadrati per animale adulto, osservando tutte le necessarie norme di igiene, illuminazione e benessere animale. Quando sono tenuti legati, deve

essere assicurata una catena con fune di scorrimento di almeno 5 metri di lunghezza, ai sensi delle vigenti leggi in materia di animali d'affezione.

16. I proprietari di cani, gatti e altri animali domestici devono uniformarsi alle disposizioni impartite dalle Autorità Sanitarie locali per quanto riguarda vaccinazioni o trattamenti sanitari, preventivi di malattie infettive.

17. In caso di situazioni e circostanze eccezionali, tramite ordinanze sindacali, sono determinate particolari e specifiche disposizioni, anche di carattere temporaneo o eccezionale.

### **Art. 35. ALLEVAMENTI, STALLE, CONCIMAIE, DEPOSITI DI FORAGGIO E INSILATI**

1. Si considerano attività zootecniche quelle che si sviluppano in strutture che superano le dotazioni minime di capi o di dimensioni secondo quanto previsto dai dispositivi emanati dalle A.S.L. competenti.

2. I ricoveri destinati ad attività zootecniche devono essere costruiti in modo da rispettare le norme di legge (DM 7 aprile 2006 e D. Lgs. n. 146/2001) relative alla protezione degli animali negli allevamenti. Le stalle adibite ad attività zootecniche devono avere pavimentazione impermeabile dotata di idonei scoli per condurre i fluidi di risulta in vasche di stoccaggio.

3. Tutti i ricoveri per il bestiame, oggetto di attività zootecniche, devono essere provvisti di concimaie o letamai, dotati di idoneo cordolo perimetrale, e di tutte le protezioni necessarie alla prevenzione degli infortuni come pure di vasche di stoccaggio per i liquami, proporzionate alla dimensione dell'allevamento, e costruite con fondo e pareti resistenti e impermeabili e con pozzetti a tenuta per i liquidi.

4. Le concimaie o i letamai, e in genere i depositi di rifiuti autorizzati, devono essere collocati lontani almeno metri 30 dai corsi d'acqua, almeno metri 200 dal punto di captazione dei pozzi o da qualsiasi altro serbatoio d'acqua potabile, fatte salve diverse indicazioni stabilite dalla Regione, e devono inoltre essere ubicate a una distanza dalle abitazioni di almeno metri 30 e, comunque, tale da non recare molestie al vicinato.

5. Il conduttore o proprietario dell'allevamento dovrà periodicamente accertarsi della capienza e della tenuta delle strutture, controllando l'assenza di perdite.

6. Le botole di ispezione devono essere protette in modo tale da evitare la caduta accidentale di animali o persone.

7. Occorrendo raccogliere il letame temporaneamente fuori dalla concimaia, prima della distribuzione in campo, i mucchi sul nudo terreno potranno essere autorizzati in aperta campagna, per quantità stoccate pari a quelle che dovranno essere distribuite in quel terreno, a distanza di almeno metri 30 dai corsi d'acqua e comunque non devono dar luogo, per la loro posizione, a infiltrazioni inquinanti l'acqua superficiale o del sottosuolo.

8. I depositi di foraggi e insilati dovranno essere realizzati nel rispetto del Codice di Buona Pratica Agricola (DM 19 aprile 1999 e s.m.i.).

9. È fatto divieto di utilizzare nelle aziende agricole pneumatici usurati e altri rifiuti simili per la chiusura dei silos di mais ed altri insilati.

10. Restano ferme le disposizioni nazionali, regionali e di altri enti vigenti in materia anche in riferimento al minimo della numerosità dei capi da superare per considerare l'allevamento da assoggettare alle norme previste nel presente Regolamento; se non diversamente normato, detto limite sarà costituito da 4 animali di grande taglia (equini, bovini, ecc.).

11. Per gli allevamenti di animali industriali occorre far riferimento anche alle disposizioni del P.G.T. in vigore, al Regolamento Locale di Igiene e alla normativa comunitaria e nazionale vigente in proposito, oltre a quanto previsto nei precedenti commi del presente articolo. Per quanto riguarda gli allevamenti di animali da compagnia questi debbono rispettare quanto previsto dal Regolamento Regionale n. 2/2008. Per quanto riguarda i fabbisogni minimi per gli allevamenti di animali selvatici, esotici e invertebrati (elicicoltura, lombricoltura e vermicoltura) si rimanda alle specifiche normative e ai pareri rilasciati di volta in volta.

### **Art. 36. IGIENE DELLE STALLE**

1. Il bestiame deve essere tenuto in stalle sufficientemente aerate, intonacate e in buono stato manutentivo.
2. Il bestiame deve essere tenuto pulito, non inzaccherato di sterco o altro.
3. È vietato tenere nelle stalle animali da cortile.

### **Art. 37. ABBEVERATOI PER ANIMALI**

1. Gli abbeveratoi devono essere costruiti con materiale di facile lavatura, essere tenuti costantemente puliti e devono essere adibiti unicamente al loro utilizzo originario.
2. Ove sia possibile, si devono alimentare gli abbeveratoi con acqua corrente o almeno disporre che l'acqua vi scorra e si rinnovi abbondantemente dopo l'abbeverata.
3. È vietato il lavaggio degli animali, nonché la pulizia e il lavaggio dei veicoli o attrezzi agricoli nei pressi degli abbeveratoi.
4. Le vasche per abbeverare gli animali devono essere separate dalle fontane pubbliche e da quelle per usi domestici.

### **Art. 38. MALATTIE INFETTIVE DEGLI ANIMALI**

1. I detentori o proprietari di animali a qualunque titolo sono obbligati a denunciare al Sindaco del Comune e al Servizio Veterinario pubblico qualunque caso, anche sospetto, di malattia infettiva e diffusiva degli animali, adottando nel contempo tutte le misure precauzionali atte a impedire il diffondersi della malattia, provvedendo all'isolamento degli animali infetti ed evitando specialmente la loro comunanza per mezzo di abbeveratoi o corsi d'acqua.
2. L'interramento degli animali morti per malattie infettive o diffuse, o sospetti di esserlo, deve essere eseguito in conformità alle prescrizioni del Regolamento di Polizia Veterinaria.
3. La mancata o ritardata segnalazione espone i contravventori alla pena stabilita dalle vigenti leggi sanitarie.

### **Art. 39. PROTEZIONE DEGLI ANIMALI UTILI ALL'AGRICOLTURA**

1. È vietata l'uccisione e la cattura degli animali utili all'agricoltura come uccelli insettivori, talpe, rospi, ricci, serpenti ecc. (Legge Regionale n. 10/2008, "salvaguardia della fauna minore"). Qualora si rendesse necessaria la cattura e l'allontanamento di uccelli granivori dalle colture deve essere fatta richiesta agli Enti competenti per i relativi provvedimenti.
2. È vietato molestare, catturare e uccidere specie protette da direttive comunitarie, leggi dello Stato, regionali o da disposizione di altri enti pubblici.
3. È vietata la distruzione di nidi e nidiate di uccelli; è inoltre vietato attirare uccelli in nidi artificiali per impadronirsene.
4. È sempre vietato spargere esche avvelenate nel territorio e impiegare sostanze venefiche, a scopo di protezione delle colture o per ogni altro motivo, in assenza di specifica autorizzazione dell'autorità competente per territorio.

## **TITOLO VIII NORME RELATIVE ALLA PROTEZIONE DELLE PIANTE**

### **Art. 40. DANNI PROVOCATI DALL'UOMO O DAGLI ANIMALI**

1. Per la potatura, il taglio e le altre operazioni da effettuarsi sulle piante di qualsiasi genere vanno osservate le norme statali e regionali di Polizia Forestale che disciplinano la materia.
2. Saranno passibili di denuncia per danneggiamento coloro che danneggiano le piante altrui o del Comune nel defogliarle, sverttarle, scortecciarle, diramarle, strapparle, ecc. senza nessuna autorizzazione.
3. È vietato lasciar vagare sui fondi altrui animali dannosi alle semine, alle piantagioni e ai prodotti come animali da cortile, cani, ovini, ecc..
4. Nelle aree destinate a verde pubblico è severamente vietato fermarsi, transitare o parcheggiare sull'erba (Legge Regionale n. 10/2008, "danneggiamento di cotica erbosa") a meno che l'area non sia espressamente destinata a questo scopo.
5. In tutto il territorio comunale è vietato raccogliere o danneggiare i fiori, le piante e le radici appartenenti alla flora spontanea protetta o officinale da leggi dello Stato, regionali o da enti pubblici autorizzati.
6. È proibito lasciare che gli animali danneggino le piante appartenenti all'Ente pubblico e ai privati.

## **TITOLO IX DIFESA CONTRO LE MALATTIE DELLE PIANTE E DELLE COLTURE**

#### **Art. 41. DIFESA CONTRO I PARASSITI E LE MALATTIE DELLE PIANTE**

1. Per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari devono essere osservate le norme di cui agli articoli 10, 11, 12, 13 e 14 della Legge 18 giugno 1931 n. 987.
2. Quali misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali che rientrano nella materia della profilassi internazionale, devono altresì essere osservate le norme di cui al D. Lgs. n. 214/2005.
3. Fatte salve le disposizioni delle norme di legge di cui ai commi 1 e 2 è fatto obbligo ai proprietari, ai conduttori a qualunque titolo e ad altri comunque interessati o alle aziende di denunciare all'Autorità comunale la comparsa di insetti, animali nocivi, crittogame o di malattie o deperimenti che appaiono diffusibili o pericolosi e applicare contro di essi i rimedi e i mezzi di lotta indicati.
4. Nella lotta ai parassiti, per la comparsa di crittogame delle piante, insetti, o altri animali nocivi all'agricoltura, in assenza di iniziativa da parte degli interessati, l'Autorità comunale, d'intesa con l'Ispettorato provinciale per le malattie delle piante e/o con l'Osservatorio fito-patologico competente per territorio, potrà impartire disposizioni che dovranno essere scrupolosamente rispettate dai proprietari dei fondi, dai conduttori e da chiunque altro ne sia interessato per sostenere la lotta contro i parassiti medesimi.
5. Il Comune provvederà ad accertare la consistenza del fenomeno di cui al precedente comma e a informare, se necessario, l'Ispettorato provinciale e/o l'Osservatorio fito-patologico competente.
6. I proprietari, pubblici e privati, di piante in genere, anche costituenti parchi o giardini, alberate, siepi o elementi ornamentali singoli, sono comunque tenuti al rispetto delle norme riguardanti la lotta obbligatoria, prevista per legge, contro: il *Ceratocystis fimbriata* (Cancro colorato del platano); il *Traumatocampa papityocampa* (Processionaria del pino); la flavescenza dorata provocata dalla diffusione dell'insetto *Scaphoideus Titanus*, come richiamato dal DM 31 maggio 2000 n. 32442 e norme successive statali e locali, mediante trattamenti insetticidi specifici raccomandati dal servizio fito-patologico competente; il *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier/Punteruolo rosso delle palme); l'*Anoplophora chinensis* e l'*Anoplophora glabripennis* (Tarlo asiatico); la *Diabrotica virgifera*; le Conte (Diabrotica del mais); l'*Erwinia amylovora* (Colpo di fuoco batterico) e la *Sharka* (virus della vaiolatura delle drupacee).
7. Le piante o le parti interessate dall'infestazione non potranno essere trasportate altrove senza certificato di immunità rilasciato dall'Osservatorio fito-patologico competente. Le piante ammalate vanno estirpate e distrutte tramite fuoco, richiedendo l'apposita autorizzazione.

#### **Art. 42. PREVENZIONE CONTRO I PARASSITI E LE MALATTIE DELLE PIANTE E UTILIZZO DI PRESIDI SANITARI**

1. Per la prevenzione e la lotta contro i parassiti delle piante devono essere rispettate le seguenti norme: i titolari di licenza o altra autorizzazione potranno trasferire e vendere, sul territorio comunale, tassativamente piante e sementi esenti da malattie considerate

gravi e facilmente diffondibili; in ogni caso le piante e le sementi in vendita devono essere in possesso del certificato di idoneità igienica.

2. L'acquisto dei presidi sanitari della I e II classe può essere fatto da chi ha compiuto il 18° anno di età ed è in possesso del Patentino obbligatorio per l'utilizzo di fitofarmaci. È necessario che sia lui stesso, o altra persona qualificata, a impiegare il presidio sanitario acquistato per il trattamento di coltivazioni proprie o per conto terzi.

3. I presidi sanitari possono essere venduti solo da persone in possesso del "Patentino" rilasciato dall'A.S.L. e solo in locali/negozi autorizzati. È vietata la vendita ambulante e di presidi sanitari non chiusi nella confezione originale. Quelli della I e II classe vanno tenuti in luoghi inaccessibili ai bambini e agli animali.

4. L'uso di presidi sanitari (antiparassitari, anticrittogamici, pesticidi in genere) recanti sulla confezione il simbolo di pericolo di morte o tossicità e nocività (Croce di S. Andrea) deve essere effettuato da personale specializzato munito di patentino rilasciato dal competente Ispettorato Regionale per l'Agricoltura.

5. Per l'uso dei presidi è prescritto l'impiego di macchinari idonei al fine di non arrecare danni all'ambiente e a terzi ed è vietata l'irrorazione con presidi aerei.

#### **Art. 43. MODALITÀ DI PREPARAZIONE E DI CONSERVAZIONE DELLE MISCELE**

1. Per la preparazione delle miscele di fitofarmaci devono obbligatoriamente essere rispettate le indicazioni contenute sulle etichette dei prodotti impiegati, in particolare quelle per l'utilizzo di sistemi di sicurezza. Le etichette e i fogli illustrativi devono essere conservati al fine di consentire tempestivi interventi in caso di eventuali fenomeni di intossicazione. I contenitori andranno raccolti e smaltiti come previsto dal D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. "Norme in materia ambientale".

2. I presidi sanitari appartenenti alla I e II classe tossicologica devono essere conservati in appositi locali o armadi da tenere chiusi a chiave. I presidi di III e IV classe devono essere conservati separati dai primi, in lungo chiuso, aerato, riparato e inaccessibile ai bambini, agli estranei o agli animali.

#### **Art. 44. UTILIZZO DI ANTIPARASSITARI**

1. Qualora sui terreni venissero distribuite sostanze antiparassitarie appartenenti alle classi tossicologiche X N (nocivo), T (tossico) e T + (molto tossico) la circostanza dovrà essere segnalata con cartelli ben visibili da apporre lungo tutto il perimetro del terreno interessato.

2. Devono essere apposte, durante il trattamento, le segnalazioni del divieto di accesso a persone non addette ai lavori, nonché la segnalazione della durata dell'intervento e dovranno essere tenuti a debita distanza gli animali.

3. Gli addetti ai lavori devono utilizzare i sistemi di protezione individuali (DPI) necessari a seconda delle modalità di trattamento. Devono essere osservate le precauzioni consigliate nei libretti di istruzione delle macchine spanditrici.

4. In caso di trattamenti eseguiti nelle vicinanze di aree di attenzione, l'operatore ha l'obbligo di usare ogni precauzione affinché il trattamento non danneggi cose di altrui proprietà.
5. Deve essere data obbligatoriamente comunicazione preventiva al Comune, nonché alle altre autorità competenti ove richiesto e necessario, dei programmi dei trattamenti che utilizzano presidi sanitari di I e II classe tossicologia.
6. È sempre vietato effettuare trattamenti antiparassitari e diserbanti nelle giornate di vento e con mezzi aerei.
7. È vietato trattare le colture con presidi non registrati oppure usarli per colture diverse da quelle per le quali hanno ottenuto l'autorizzazione. Si devono osservare scrupolosamente le dosi di impiego e i tempi di carenza prima del raccolto.
8. I recipienti e i contenitori di presidi sanitari dovranno, dopo l'uso, essere smaltiti secondo le normative vigenti. Non possono essere abbandonati. Nei confronti dei trasgressori verranno promossi i provvedimenti previsti dal D. Lgs. n. 152/2006, Titolo IV, "Norme in materia ambientale".

#### **Art. 45. TRATTAMENTI SUI PRODOTTI DESTINATI ALL'ALIMENTAZIONE UMANA**

1. Chiunque, in forma singola o associata, proceda all'impiego di sostanze chimiche su prodotti destinati all'alimentazione umana, durante il periodo di stoccaggio e conservazione, è tenuto a darne preventiva segnalazione al Servizio di Igiene Pubblica.
2. La segnalazione di cui al comma 1 deve contenere: i dati anagrafici del titolare o del legale rappresentante dell'azienda; l'indicazione della sostanza chimica che si intende utilizzare e il numero di registrazione ministeriale; il quantitativo previsto e il tipo di derrate alimentari in causa; le modalità del trattamento e le misure cautelative che si intendono adottare per evitare ogni possibile danno agli addetti e alla salute pubblica.
3. Prima dell'immissione sul mercato di queste derrate alimentari dovrà essere preventivamente avvisato il Servizio di Igiene Pubblica affinché disponga gli opportuni accertamenti. Lo stesso Servizio può disporre il divieto di commercializzare i prodotti in questione fino all'espletamento dei controlli ispettivi e delle eventuali analisi di laboratorio.

#### **Art. 46. CONTROLLO E VIGILANZA DURANTE I TRATTAMENTI**

1. Al servizio di Igiene Pubblica, congiuntamente al Servizio Veterinario per le parti di rispettiva competenza, spetta il controllo e la vigilanza perché vengano adottate tutte le precauzioni a protezione della popolazione, degli addetti ai trattamenti, degli animali, dei beni pubblici e privati, dei corsi d'acqua e dell'ambiente in generale durante i trattamenti. Il Servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.L., tramite i suoi operatori con qualifica di Ufficiale o Agente di Polizia Giudiziaria, può svolgere controlli e prelevare campioni dei prodotti utilizzati.
2. Qualora si riscontri l'impiego di sostanze non autorizzate è disposto il sequestro cautelativo delle sostanze suddette. Nei casi di riscontro di irregolarità nell'esecuzione



delle operazioni è disposta la sospensione. In entrambi i casi è data comunicazione al Sindaco per la conferma dei provvedimenti urgenti adottati.

3. Qualora abbiano a verificarsi incidenti di qualsiasi natura nel corso del trattamento l'operatore ha l'obbligo di avvisare i Servizi dell'A.S.L..

#### **Art. 47. REGISTRO DEI TRATTAMENTI**

1. Gli acquirenti e gli utilizzatori di prodotti fitosanitari devono:

- conservare in modo idoneo, per un anno, le fatture di acquisto e la copia dei moduli di acquisto previsti dal DPR n. 290/2001 per i prodotti molto tossici, tossici e nocivi;
- conservare presso l'azienda un registro dei trattamenti effettuati annotando entro 30 giorni dall'acquisto i dati anagrafici relativi all'azienda, il tipo di coltura trattata e la relativa estensione espressa in ettari, le date di semina, trapianto, inizio fioritura e raccolta, la data del trattamento, il prodotto e la relativa quantità impiegata espressa in chilogrammi o litri nonché l'avversità che ha reso necessario il trattamento.

#### **Art. 48. EFFETTO DEI FITOSANITARI SULLA SALUTE E PRECAUZIONI**

1. L'utilizzo dei prodotti fitosanitari va effettuato con prudenza e, precauzione fondamentale, si deve leggere attentamente l'etichetta riportata sulla confezione che contiene le istruzioni per l'uso del preparato.

2. L'etichetta dei prodotti fitosanitari deve essere letta in tutte le fasi di impiego e deve essere conservata sulla confezione anche al momento dello smaltimento.

3. Considerato il rischio di esposizione ai prodotti fitosanitari utilizzati sulle colture che riguarda sia il lavoratore agricolo che i suoi familiari, i residenti in zone agricole nonché la popolazione in generale (attraverso i residui presenti nelle acque potabili e sugli alimenti) si deve porre particolare attenzione durante lo svolgimento delle seguenti attività: miscelazione, trattamento delle serre e dei campi e rientro negli appezzamenti trattati. Sono, inoltre, assolutamente vietate scorrette modalità di conservazione e di uso dei prodotti o di stoccaggio dei rifiuti.

4. Oltre alle necessarie cautele per la tutela della salute devono essere adottate tutte le misure precauzionali possibili affinché l'uso di fitofarmaci non rechi danni all'ambiente quali, ad esempio, le informazioni sulla composizione, la simbologia indicante la pericolosità, le norme precauzionali (compatibilità, fito-tossicità, tempo di carenza) e le informazioni per il medico in caso di sospetta intossicazione.

5. È obbligatorio eseguire i trattamenti nei momenti della giornata in cui vi è assenza di vento e, in ogni caso, disporsi sempre sopravvento.

6. Durante il periodo della fioritura non si deve trattare con insetticidi, acaridici o prodotti dichiarati in etichetta tossici per le api e per i pronubi in generale.

7. Prima di eseguire qualsiasi trattamento su colture arboree si deve verificare che non siano presenti erbe spontanee in piena fioritura e, in tal caso, si dovrà provvedere allo sfalcio delle erbe (Legge Regionale n. 5/2004).

8. Non si deve trattare nelle aree di rispetto relative a punti di prelievo di acque destinate al consumo umano. Si devono rispettare le distanze dai corpi idrici prescritte in alcune etichette dei fitofarmaci.

9. Nelle vicinanze di abitazioni e strade è vietata l'irrorazione secondo le leggi in materia ambientale (Legge Regionale n. 10/2008) e di sicurezza per la pubblica incolumità.
10. Per le colture confinanti si deve verificare che la nube irrorante non esca dall'appezzamento trattato.
11. È obbligatorio segnalare il trattamento con cartelli recanti la dicitura "Attenzione! Coltura trattata con prodotti fitosanitari".
12. Dopo il trattamento è obbligatorio rispettare il "tempo di rientro" poiché i vapori che restano in sospensione possono arrecare intossicazione.
13. Non si deve versare eventuale residuo di prodotto nei fossi o canali.
14. Durante le operazioni di trattamento è proibito fumare, mangiare e bere.
15. Durante il trasporto dei fitosanitari deve essere accuratamente evitato ogni contatto del prodotto con passeggeri, animali o derrate alimentari. Dopo ogni trasporto il mezzo deve essere accuratamente lavato e in caso di perdita o spandimento di fitofarmaci è necessario tenere le persone e gli animali a distanza; non fumare e non accendere fiamme libere; utilizzare appositi mezzi assorbenti per assorbire i liquidi e spazzare con cura; pulire a fondo le parti contaminate tenendosi sempre lontano da pozzi o corsi d'acqua e indossare indumenti protettivi durante le operazioni di pulizia.
16. È assolutamente vietato destinare al consumo animale le derrate alimentari eventualmente contaminate; vige l'obbligo di smaltimento in luoghi autorizzati.

#### **Art. 49. CONSERVAZIONE E SMALTIMENTO DEI PRODOTTI FITOSANITARI**

1. Nella conservazione dei prodotti fitosanitari è obbligatorio tener conto delle seguenti norme: nelle aziende deve essere predisposto un apposito locale distante da abitazioni, stalle, ecc. da destinare a magazzino di prodotti fitosanitari. La porta d'accesso deve essere sempre chiusa in modo da evitare contatti con estranei, bambini o animali e ci devono essere in opera cartelli che segnalino il pericolo per la presenza di sostanze velenose. Il magazzino deve essere ben arieggiato e asciutto.
2. Qualora non fosse disponibile un apposito locale adibito alla conservazione dei fitofarmaci i presidi devono essere conservati in un apposito spazio recintato sito all'interno del magazzino e dotato di porta e serratura. Non possono essere conservati in loco alimenti, bevande, mangimi o altre sostanze adibite all'utilizzo umano o animale.
3. Sono considerati rifiuti pericolosi i residui e le acque di lavaggio dei contenitori dei fitofarmaci. È assolutamente vietato immetterli direttamente in fognatura. Tali rifiuti vanno conferiti a trasportatori iscritti all'Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti per essere correttamente smaltiti secondo le procedure definite dalla vigente normativa (D. Lgs. n. 152/2006).
4. È vietato bruciare i contenitori, interrarli o abbandonarli nell'ambiente. In attesa del conferimento è necessario conservare i contenitori in un luogo accessibile soltanto agli addetti ai lavori e riparato dalle intemperie. La raccolta e lo smaltimento di contenitori vuoti di prodotti fitosanitari vanno effettuati in base a quanto dispone il D.Lgs. n. 152/2006.

5. I contenitori di fitofarmaci bonificati tramite lavaggio sono da considerarsi, al fine del loro corretto smaltimento, come rifiuti speciali non pericolosi assimilabili ai rifiuti urbani.  
6. Relativamente ai rifiuti prodotti, l'agricoltore deve tenere il registro di carico e scarico e presentare comunicazione annuale al catasto rifiuti tramite il modello unico di dichiarazione ambientale (MUD).

**Art. 50. DIFESA DALLE MINILEPRI**

1. Per la difesa dei giovani alberi contro le minilepri (*Sylvilagus Floridanus*) è fatto obbligo di consultare l'Ufficio Regionale di Caccia e Pesca o l'ATC di competenza per predisporre una difesa opportuna (generalmente reti protettive attorno al tronco).

**Art. 51. ESCHE AVVELENATE**

1. La lotta ad animali nocivi con l'uso di esche avvelenate è tassativamente vietata dalla Legge 11 febbraio 1992 n. 157 sulla Caccia, dall'Ordinanza Ministeriale 18 dicembre 2008 e s.m.i. e dalla Legge 14 agosto 1991 n. 281 sugli animali d'affezione. In casi di eccezionale emergenza igienica e sanitaria, riconosciuta con provvedimento del Sindaco reso noto alla cittadinanza, si potranno usare metodi di cattura ed eradicazione di concerto con le Istituzioni preposte all'uopo.

## **TITOLO X COLTIVAZIONI AGRICOLE E COLTIVAZIONE DEL RISO**

**Art. 52. PRINCIPI GENERALI**

1. Ciascun proprietario di terreni potrà porre in essere le colture e gli allevamenti che riterrà più opportuni e rispondenti ai propri interessi, purché la sua attività non costituisca pericolo o disturbo per i vicini e purché osservi norme e prescrizioni previste in materia a livello nazionale, regionale e di altri enti per la salvaguardia dell'ambiente e delle acque.

Quando si renda necessario per tutelare la salute, la sicurezza e la quiete pubblica, oltre che l'interesse generale, il Sindaco adotta i provvedimenti atti a tali fini, anche in materia di attività agricole, siano esse coltura o allevamento.

2. Le coltivazioni biologiche vanno effettuate seguendo le seguenti normative comunitarie e nazionali e successive modificazioni e integrazioni: Reg. CE 834/2007, Reg. CE 889/2008, Reg. CE 271/2010, DM 8 febbraio 2010 e DM 27 novembre 2009 n. 18354/09.

**Art. 53. RISICOLTURA**

1. Per quanto concerne la coltivazione del riso occorre rimandare e far riferimento agli specifici regolamenti regionali in vigore, con particolare riferimento ai divieti di coltivazione, alle distanze minime da rispettare nei confronti dei centri urbani e delle

abitazioni e alle norme sulla gestione delle acque nelle pratiche della coltura risicola. La coltivazione del riso nella Provincia di Pavia è disciplinata dal Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con RD n. 1265/1934; dal Regolamento Generale 29 marzo 1908 n. 157; dal DPR n. 236/1988; dal D.Lgs. n. 81/2008, integrato dal D.Lgs. n. 106/2009; dalla normativa concernente la disciplina del lavoro e dal Regolamento Speciale per la coltivazione del riso nella Provincia di Pavia.

#### **Art. 54. DISTANZE MINIME E ZONE DI RISPETTO PER LA COLTIVAZIONE DEL RISO**

1. Nella Provincia di Pavia la coltivazione del riso è consentita alle distanze minime sotto indicate come da Regolamento provinciale, ora di competenza regionale:

- a metri 30 dagli aggregati di abitazione superiori a 100 e fino a 300 abitanti;
- a metri 50 dagli aggregati di abitazione fino a 600 abitanti;
- a metri 100 dagli aggregati di abitazione da 601 a 2000 abitanti;
- a metri 150 dagli aggregati di abitazione oltre 2000 abitanti;
- a metri 10 dalle abitazioni sparse;
- a metri 50 dai cimiteri.

2. La distanza si misura sulla retta che unisce i due punti più vicini tra di loro del perimetro degli aggregati di abitazione o dell'abitazione vera, per le case isolate (esclusi sempre i cortili e gli annessi non abitabili) e del perimetro dei terreni coltivati a riso.

3. Il Sindaco può determinare distanze diverse in relazione all'altimetria, configurazione e natura dei terreni, in modo che i confini della zona di rispetto seguano linee naturali (strade, corsi d'acqua, depressioni del terreno), onde evitare che parte di un appezzamento sia incluso nella zona di rispetto e altra parte resti fuori dalla medesima.

4. Il Comune può provvedere, con apposita deliberazione, alla delimitazione della zona di rispetto, in base ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, su planimetria catastale non superiore alla scala 1:5000.

#### **Art. 55. DIVIETO DI COLTIVAZIONE E SORVEGLIANZA SUL REGIME DELLE ACQUE**

1. La coltivazione del riso sarà vietata quando, nonostante l'osservanza delle distanze prescritte, potrà risultare nociva alla salute pubblica e all'igiene degli abitanti, in base a motivato giudizio dell'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio.

2. Il divieto riguardante la risaia in corso avrà effetto dopo la raccolta.

3. I Distretti Irrigui e gli Enti Locali di irrigazione, di concerto con l'Amministrazione comunale, devono accertare che i risicoltori usino le acque di irrigazione in quantità sufficienti per ogni appezzamento di terreno in modo che, mediante la livellazione del suolo e le altre opportune opere, rimanga assicurato, nei limiti consentiti dalla coltivazione del riso, un regolare deflusso delle acque e sia evitata la formazione, diretta o per infiltrazione, di ristagni o pozzanghere di acqua stagnante.

4. È vietata ogni forma di coltivazione a bacino chiuso permanente o a camera di acqua chiusa permanente.

5. I terreni coltivati a riso saranno, a cura dei proprietari o conduttori, muniti degli occorrenti fossi colatori fino all'immissione nei canali di riflusso.
6. I canali e i fossi destinati a condurre le acque dovranno essere di portata sufficiente; dovranno, inoltre, essere tenuti mondi dalle erbe ed espurgati a cura dei rispettivi concessionari o proprietari, in modo da lasciare sempre libero il corso tanto alle acque di irrigazione che a quelle di scolo.

#### **Art. 56. COLTIVAZIONE DEL RISO "IN ASCIUTTA"**

1. Per coltura di riso "in asciutta" si intende la coltivazione le cui necessità di acqua per tutto il ciclo vegetativo sono solo quelle vegetative e non termoregolatrici, le quali sono soddisfatte da irrigazioni a intervalli di tempo variabili da una settimana a 15 giorni, in dipendenza dall'andamento climatico e dalla natura del terreno; pertanto la risaia non subisce periodi di sommersione continuata. Durante l'irrigazione il livello dell'acqua può raggiungere i 10 cm, abbassandosi poi rapidamente una volta interrotta la somministrazione; la durata di sommersione di norma non supera le otto ore.
2. Nelle fasce di rispetto è consentita la coltivazione del riso "in asciutta" previa dichiarazione scritta al Sindaco e all'Azienda Sanitaria Locale per conoscenza, su apposito modello, da presentarsi entro il 15 marzo di ogni anno, limitatamente agli appezzamenti coltivati a riso ricompresi nella fascia di rispetto dell'abitato.
3. Nelle zone di rispetto il risicoltore che ha dichiarato di voler coltivare riso "in asciutta" dovrà poter dimostrare, in occasione di eventuali controlli, di aver usato o di usare il metodo di irrigazione periodica con successiva apertura dei solchi di scolo per il deflusso delle acque.
4. Dovranno essere altresì previsti fossi colatori per separare i terreni a coltivazione "in asciutta" con i terreni a coltivazione tradizionale, in modo che non si verifichino infiltrazioni con ristagni d'acqua nei terreni coltivati "in asciutta".

## **TITOLO XI TERRENI INCOLTI**

#### **Art. 57. ABBANDONO DI SUPERFICI AGRICOLE**

1. Nel caso di abbandono di superfici agricole, il proprietario è tenuto a controllare la vegetazione spontanea composta da rovi, robinie e altre infestanti che si protraggono fuori dal suo fondo, eseguendo o facendo eseguire i lavori necessari atti a contenerle.

#### **Art. 58. TERRENI INCOLTI E INGERBIDITI**

1. I terreni incolti devono essere sfalciati, arati o soggetti ad altri interventi al fine di evitare la proliferazione di erbe infestanti, evitando in ogni caso la diffusione di semi infestanti o animali indesiderati.
2. Ai proprietari dei terreni in uno stato di ingerbidimento tale da determinare situazioni di degrado in prossimità di terreni coltivati, è fatto obbligo di mantenere l'intera

superficie pulita sui confini degli stessi. Se i proprietari non dovessero provvedere alla risoluzione della situazione sopra indicata le necessarie operazioni saranno eseguite a cura del Comune e a danno dei proprietari dei fondi ingerbiditi o in stato di abbandono.

3. I terreni che hanno acquisito la caratteristica di bosco, cioè dopo 5 anni che non si sono fatti interventi atti a contenere la colonizzazione di specie arboree, con area di ampiezza di almeno mq. 2000 anche appartenente a più soggetti, per poter essere ricondotti a terreno agricolo necessitano di autorizzazione ambientale della Regione con compensazione (art. 42 comma 5 Legge Regionale n. 31/2008).

#### **Art. 59. AREE VERDI NELLE ZONE URBANE**

1. È fatto obbligo a chiunque abbia in proprietà spazi verdi all'interno dei nuclei abitati, o zone urbanizzate in generale, di provvedere alla manutenzione degli stessi attraverso lo sfalcio dell'erba, la pulizia, la potatura di siepi e la rimozione di oggetti e rifiuti che possono pregiudicare l'igiene pubblica e deturpare l'ambiente.

2. Le siepi non potranno superare l'altezza di cm 200 e dovranno rientrare sempre nell'area di proprietà; le stesse, in prossimità di curve stradali pericolose e di accessi o diramazioni, dovranno essere ridotte all'altezza di cm 100 in modo da non precludere la visibilità veicolare.

3. Vista l'inadempienza del proprietario agli obblighi di cui al comma 1, qualora dovesse perdurare anche dopo l'accertamento della violazione e l'applicazione della relativa sanzione amministrativa, si provvederà d'ufficio, a spese dell'inadempiente, all'eliminazione delle cause costituenti la violazione.

## **TITOLO XII ACQUE E IRRIGAZIONE**

#### **Art. 60. LIBERO DEFLUSSO DELLE ACQUE**

1. I proprietari di terreni soggetti al deflusso di acque provenienti, per via naturale, dai fondi superiori non possono impedire il deflusso delle stesse con opere di qualsiasi tipo e genere, né provocare un cambiamento di percorso tale da arrecare danni ai fondi vicini o alle strade. Al proprietario del fondo superiore, nel caso di modifica morfologica che alteri le condizioni preesistenti, è fatto obbligo di provvedere, a propria cura e spese, a effettuare tutte le opere idrauliche di pertinenza anche se ricadono sul fondo inferiore, previa concertazione tra le parti.

2. In base all'art. 15 del D. Lgs. n. 285/1992 "Nuovo Codice della Strada", su tutte le strade e loro pertinenze è vietato: impedire il libero deflusso delle acque nei fossi laterali e nelle relative opere di raccolta e di scarico; impedire il libero deflusso delle acque che si scaricano sui terreni sottostanti; scaricare, senza regolare concessione, nei fossi e nelle cunette materiali o cose di qualsiasi genere o incanalare in esse acque di qualunque natura. Per i contravventori si applicano le sanzioni amministrative previste dal D. Lgs. sopra citato e s.m.i..

3. Per fossi e canali si intendono i corsi d'acqua sia pubblici che privati e le opere idrauliche necessarie alla regolamentazione del deflusso delle acque.
4. Per fossi di pubblica utilità si intendono i fossi individuati anche sul suolo privato indispensabili per lo scolo delle acque di una porzione rilevante di territorio comunale.
5. Le tombinature private effettuate per la realizzazione di accessi carrai dovranno essere mantenute e conservate sgombre, oltre che fornite di caditoie per l'acqua, a cura e a spese di chi ha effettuato l'opera e ne beneficia.
6. Sono vietate le piantagioni che si inoltrano dentro i fossi e i canali provocando un restringimento della sezione di deflusso (RD n. 523/1904).
7. Non sono consentiti accessi carrai senza tombinatura e non muniti di griglia idonea per la raccolta delle acque di scolo.
8. È vietato qualunque atto, fatto o opera che possa alterare lo stato, la forma, la dimensione e l'idoneità all'uso a cui sono stati destinati gli argini, i loro accessori e manufatti. Parimenti è vietato degradare o danneggiare le infrastrutture di raccolta e di regimazione delle acque meteoriche.
9. Per i fossi privati di scolo dei quali è stata accertata l'incapacità di contenere l'acqua che in essi si riversa perché non mantenuti sgombri o perché colmati, il Comune può ordinare, al proprietario o ai proprietari, il ripristino e l'idoneo risezionamento. Il Comune riterrà comunque responsabili e obbligati in solido sia il proprietario che l'utilizzatore dei terreni a qualsiasi titolo, sia esso affittuario, comodatario, ecc..

#### **Art. 61. PULIZIA DEI FOSSI**

1. Ai proprietari di terreni soggetti a servitù di scolo di fossi o canali privati è fatto obbligo di provvedere a che tali fossi o canali vengano tenuti sgombri in modo che, anche in caso di piogge continue o di piene, il deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e danno ai fondi contermini e alle strade ad uso pubblico o privato.
2. I fossi delle strade interpoderali e vicinali devono essere spurgati, a proprie spese e secondo necessità, dai proprietari delle aree confinanti, a cui spetta anche l'onere di mantenere efficienti i ponticelli di accesso ai fondi.
3. I fossi delle strade consortili e private devono essere spurgati, a proprie spese e secondo necessità, dai proprietari; a costoro spetta anche l'onere di mantenere efficienti i ponticelli di accesso ai fondi.
4. La pulizia dei fossi deve essere effettuata una volta all'anno, ma in caso di necessità più spesso per il libero scorrimento di acque sia sorgive che piovane.
5. I fossi, ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità per motivi idraulici, devono essere convenientemente allargati e approfonditi a spese degli interessati.
6. Il materiale che risulta dalla spurgo dei fossi deve essere temporaneamente depositato lungo il ciglio delle strade costeggiate da detti fossi e deve essere rimosso, a cura e spese di chi effettua lo spurgo, entro il termine massimo di quarantotto ore.
7. In caso di trascuratezza o inadempienza agli obblighi di cui al presente articolo, il Comune può decidere di far eseguire, anche senza indugio, i lavori necessari a spese degli inadempienti, ferme restando le sanzioni per la violazione accertata.

## **Art. 62. DISTANZE PER FOSSI E CANALI**

1. Per lo scavo di fossi e canali presso il confine con il fondo vicino si deve osservare una distanza dal confine uguale alla profondità del fosso o del canale e attuare tutte le opere necessarie, comprese le opere di sostegno, atte a salvaguardare il fondo del vicino.

## **Art. 63. ACQUE PUBBLICHE E DI IRRIGAZIONE**

1. È vietato apportare variazioni al corso delle acque pubbliche mediante chiuse, petraie, scavi negli alvei e nei fossi, torrenti o scolatori (RD n. 523/1904). È proibito danneggiare o inquinare in qualsiasi modo sorgenti e condutture di acque pubbliche, provocare scoli o infiltrazioni sul suolo agricolo o nel sottosuolo non consentite dalle leggi o dai regolamenti in materia.

2. I prelievi di acque correnti per uso irriguo, di abbeveraggio o di altri casi devono essere soggetti ad autorizzazione e comunque limitati a periodi legati a esigenze specifiche (D. Lgs n. 152/2006, Titolo III).

3. Lo scavo di pozzi può essere concesso solo previa richiesta di autorizzazione agli enti competenti.

4. Qualora, per esigenze contingenti, si dovesse procedere a realizzare o modificare affossature non demaniali esistenti dovrà essere chiesto il nulla osta al Comune che lo rilascerà solo dopo aver constatato, secondo la relazione da presentare a firma di un tecnico abilitato, che non sono possibili soluzioni alternative, che il nuovo tracciato sia migliorativo del precedente e che non si arrechino variazioni al defluire delle acque verso il ricettore in cui avveniva lo scarico. Nel caso in cui sia prevedibile una turbativa ai deflussi idrici, la relazione tecnica dovrà indicare quali siano le soluzioni adottate e le opere da realizzare al fine di garantire lo smaltimento dell'acqua secondo le nuove direttrici.

5. Ogni proprietario è tenuto a curare la manutenzione dei fossi di scolo e di irrigazione che attraversano il fondo o il suo limitare. Le operazioni consistono in pulizia del fosso e falciatura della vegetazione. I fossi stabili delle proprietà private debbono essere disposti e curati in modo tale da non produrre danni o causare erosione.

6. Qualsiasi forma di irrigazione deve essere condotta in modo che il volume di acqua irrigato non determini spreco e non cagioni danni a persone o a cose sia pubbliche che private.

7. Per gli impianti di irrigazione a pioggia gli irrigatori dovranno essere posizionati o dotati di dispositivi di controllo del getto, in modo tale da non arrecare danni a persone e a cose pubbliche e private.

8. Qualora circostanze eccezionali determinino periodi di carenza idrica o pericoli per la pubblica salute, il Comune può ordinare la sospensione o la limitazione dell'attività di irrigazione.

9. Il personale incaricato o competente in materia sorveglierà la distribuzione dell'acqua di irrigazione, denuncerà chi abusivamente deriverà l'acqua ai fondi altrui e farà rispettare gli orari stabiliti dai consorzi di irrigazione.



#### **Art. 64. ACQUA POTABILE**

1. Nei periodi in cui esiste scarsità di acqua, a seguito di specifica richiesta (serre, colture particolarmente esigenti e in coltivazione specializzata) l'utilizzazione dell'acqua per uso agricolo potrà essere concessa durante le ore notturne, o comunque in momenti in cui non venga pregiudicato l'approvvigionamento per uso civile.

## **TITOLO XIII STRADE COMUNALI E RURALI**

#### **Art. 65. MANUTENZIONE DELLE STRADE**

1. La manutenzione delle strade è di competenza del Comune relativamente alle strade comunali; della Provincia relativamente alle strade Provinciali di uso pubblico; dei proprietari dei fondi serviti relativamente alle strade vicinali e private; dei proprietari dei fondi relativamente alle strade interpoderali.

2. Tutti gli utenti di strade private sono tenuti a partecipare ai lavori di manutenzione delle stesse con prestazione di manodopera o con concorso nelle spese. Tutte le strade devono essere dotate di idonei sistemi di regimazione delle acque.

#### **Art. 66. SALVAGUARDIA DELLE STRADE E DELLA CIRCOLAZIONE**

1. Sul suolo delle strade comunali, vicinali e consorziali è vietato fare opere e depositi che ne pregiudichino il libero transito o che ne alterino le dimensioni, la forma e l'uso. È pure vietato condurre a strascico legnami o materiali che comportino o danneggino il buono stato delle strade e dei manufatti.

2. È vietato modificare o eliminare strade interpoderali o private senza il parere favorevole di tutti gli aventi diritto.

3. Chiunque, transitando con carichi eccessivi su strade comunali e/o vicinali in terra battuta, inghiaiate o asfaltate, dovesse danneggiarle, è tenuto a ristabilirne lo stato originario a proprie spese.

4. Di norma i carichi non potranno eccedere i 100 q. sulle strade rurali.

5. I frontisti delle strade pubbliche, vicinali e altre strade ad uso pubblico, non possono arare, fresare e vangare i loro fondi sul lembo delle strade ma devono formare lungo di esse la regolare capezzagna per volgere i mezzi usati per la lavorazione, le bestie o qualsiasi altro mezzo, senza danno alle strade, alle ripe e ai fossi.

6. Nell'impianto di nuove piantumazioni le distanze dal primo filare ai confini della strada dovranno essere di almeno metri 2,50 e comunque tali che i mezzi meccanici impiegati nella lavorazione, in particolare se pesanti, non abbiano a oltrepassare i limiti imposti dal confine.

7. Le eventuali fosse di raccolta dell'acqua piovana dovranno essere collocate a una distanza non inferiore a metri 2 dalla strada ed essere convenientemente protette, se esse sono vasche in cemento debbono essere protette da cinta di almeno metri 2 di altezza e che impedisca l'accesso agli animali.

8. È vietato operare manovre sulle strade comunali e rurali con mezzi meccanici (cingolati, motocoltivatori, mezzi di trasporto) che possano produrre danni alle medesime. I mezzi meccanici agricoli devono essere muniti di tutti quei dispositivi atti ad evitare qualsiasi danno alla sede stradale. Oltre alle sanzioni previste dal nuovo Codice della Strada, al responsabile saranno addebitate le riparazioni dei danni causati.

9. Il passaggio sulle strade pubbliche è consentito solo a mezzi con idonei dispositivi che non danneggino o sporchino la strada. Chi viola le presente disposizione, oltre alla sanzione amministrativa prevista, dovrà ripristinare il luogo.

10. La cura delle rive stradali e il taglio di erbe, piante o qualsiasi altra essenza, nelle parti di loro competenza, deve essere effettuata dai proprietari in modo da non creare disagi per la circolazione, la viabilità e l'igiene pubblica. In caso di inottemperanza a detti lavori, i medesimi saranno effettuati a cura del Comune con rivalsa piena e incondizionata sugli inadempienti. Il responsabile sarà soggetto a sanzione amministrativa.

11. All'inizio e nei luoghi più opportuni, per ogni strada verranno poste segnalazioni indicanti i limiti di velocità e gli eventuali divieti riguardanti la circolazione.

12. Nei percorsi agro-silvo-pastorali è vietata la circolazione fuoristrada e il motocross ed è consentita la circolazione dei cavalli montati per fini sportivi; è vietato il galoppo.

#### **Art. 67. RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI**

1. Qualora risulti che il conduttore e/o proprietario di un fondo si sia impossessato di parte di sedime destinato a viabilità, fossi, canali o altra superficie ad uso o interesse pubblico, sarà soggetto all'obbligo di riconfinamento e al ripristino delle aree stesse (sedi stradali, fossi, canali, ecc.) sostenendone tutte le spese conseguenti, comprese eventuali spese legali.

2. In caso di inottemperanza ai lavori di ripristino, i medesimi saranno effettuati a cura del Comune con rivalsa piena e incondizionata sugli inadempienti. Il responsabile della manomissione o alterazione dello stato dei luoghi sarà inoltre soggetto a una sanzione amministrativa commisurata alla superficie di strada o alla lunghezza di fossi e canali manomessi.

## **TITOLO XIV**

### **NORME PARTICOLARI PER LE STRADE VICINALI AD USO PUBBLICO**

#### **Art. 68. QUALIFICAZIONE DELLE STRADE VICINALI**

1. Ai fini del Codice della Strada, le strade vicinali sono assimilate alle strade comunali. Ad esse si applicano le disposizioni che regolano le strade comunali.

2. Il Comune ha il potere-dovere di garantire anche per le strade vicinali la sicurezza della circolazione di quelle soggette al pubblico transito e, facoltativamente, per quelle non soggette a pubblico transito.

3. La rete viabile rappresentata dalle strade vicinali, a volte arbitrariamente interrotta dai proprietari dei fondi per ingiustificati motivi di sicurezza, costituisce un patrimonio di forte valenza culturale, paesaggistica e urbanistica che il Comune deve valorizzare.

#### **Art. 69. AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. Le strade che risultano dalle mappe catastali quali strade vicinali vengono assoggettate al regime giuridico delle strade agrarie e alle tutele e vincoli previsti dal diritto privato in tema di servitù, passi e governo del territorio.

2. La tutela del diritto pubblico su tutte le strade è esercitata dal Sindaco, anche per mezzo dei competenti Uffici comunali, nei criteri e nelle forme stabiliti dalla vigente normativa.

3. Per le strade vicinali il Comune provvede, ove necessario, all'apposizione della segnaletica verticale.

#### **Art. 70. RIPRISTINO DELL'USO PUBBLICO DELLE STRADE VICINALI**

1. Nel rispetto delle disposizioni di legge, il Comune attiva tutte le azioni idonee ad assicurare all'uso pubblico le strade vicinali, ma precluse a tale uso per ostacoli frapposti da proprietari e confinanti.

2. Lo stato di abbandono delle strade vicinali o la preclusione alla libera circolazione costituiscono motivo per intimare ai proprietari di fare fronte ai loro obblighi per il ripristino delle condizioni della viabilità.

3. Sulle strade vicinali, sia carrozzabili che campestri o sentieri, anche se nel tempo modificate quantitativamente e qualitativamente, anche se non colleganti case sparse, deve essere assicurato il diritto alla libera circolazione sulla base degli interessi dei cittadini.

4. L'elenco delle strade vicinali deve essere oggetto di revisione e aggiornamento sulla base delle mappe e degli atti presenti negli archivi comunali.

#### **Art. 71. CLASSIFICAZIONE E DECLASSIFICAZIONE DELLE STRADE VICINALI**

1. La classificazione e declassificazione delle strade è attribuita al Comune. In caso di declassamento le strade interessate diventano automaticamente strade agrarie interpoderali di proprietà privata, con l'esclusione di qualsiasi e ulteriore forma di uso pubblico. Il fondamento giuridico del declassamento è il mancato riscontro, di fatto, dell'uso pubblico o l'inutilità per fini pubblici.

2. Il declassamento delle strade di uso pubblico può essere chiesto da parte dei proprietari dei fondi contermini ed è finalizzato al definitivo passaggio di proprietà con atto notarile, che potrà essere redatto anche in presenza di servitù o diritti di terzi.

#### **Art. 72. AGGIORNAMENTI DEI TRACCIATI DELLE STRADE VICINALI**

1. Sono ammesse le variazioni dei tracciati delle strade vicinali ad uso pubblico (fatto salvo il rilascio dei previsti atti autorizzativi) purché giustificate e purché le variazioni proposte non peggiorino le caratteristiche morfologiche dei tracciati esistenti.

2. La variazioni del tracciato, ove non comporti modifiche tali da incidere in modo sostanziale sullo stradario, può essere assentita con delibera della Giunta comunale, fatte salve le norme e le procedure in materia edilizia e urbanistica.

#### **Art. 73. NUOVE STRADE**

1. La realizzazione di nuove strade da parte di privati deve essere autorizzata con permesso di costruire o denuncia d'inizio attività a seconda della tipologia dell'intervento e, qualora venga richiesta la classificazione di strada vicinale, si integra l'istanza con i seguenti ulteriori documenti: mappa catastale con frazionamenti; visure catastali relative alle particelle interessate dal tracciato stradale; contratti di acquisto dei beni; relazioni sulle dimensioni e caratteristiche del tracciato e della sezione tipo; collaudo statico delle opere.

2. Ad avvenuta ultimazione della strada il servizio tecnico del Comune procederà a una verifica dei lavori eseguiti in rapporto al progetto approvato e alle eventuali prescrizioni.

#### **Art. 74. CONTRIBUTI PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE VICINALI**

1. Le manutenzioni straordinarie delle strade vicinali soggette a pubblico transito dovranno necessariamente essere concordate con l'Ufficio Tecnico Comunale.

2. Le opere di manutenzione straordinaria dovranno essere limitate alle seguenti tipologie d'intervento: ripristino viabilità in seguito a eventi calamitosi; ripristino ponti e/o manufatti a seguito di eventi calamitosi o grave deterioramento.

3. Le opere di manutenzione ordinaria ammissibili potranno essere: riprese di asfalti esistenti, ripristino fossi stradali ed eventuali manufatti presenti, ripristino e consolidamento massicciata stradale e ricariche con ghiaia e materiale stabilizzato.

#### **Art. 75. INTERVENTI D'URGENZA PER EVENTI CALAMITOSI**

1. In caso d'interventi di carattere straordinario, riconducibili a eventi calamitosi, il Comune si riserva la facoltà di provvedere direttamente per gli interventi di urgenza o di somma urgenza previsti dagli articoli 175 e 176 del DPR 5 ottobre 2010 n. 207, sostenendone la spesa e rivalendosi sui frontisti per la quota posta a loro carico.

#### **Art. 76. LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE SULLE STRADE VICINALI**

1. Al fine di ridurre l'usura delle strade e al fine di valorizzare e rispettare l'ambiente naturale delle aree servite dalle strade vicinali ad uso pubblico, contenendo l'emissione di agenti inquinanti in atmosfera, la circolazione con veicoli a motore sulle strade di maggiore traffico può essere soggetta a limitazione.

2. La circolazione nelle strade vicinali potrà essere inoltre vietata qualora il transito possa causare deterioramento della sede stradale con conseguente compromissione della sicurezza del transito.

3. Le suddette eventuali limitazioni saranno istituite ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. e rese note tramite apposizione di segnaletica stradale dal Comune.

4. È vietato il transito di veicoli a motore qualora le motivazioni dell'utilizzo siano riconducibili a gare, ritrovi di motocross o Quad.

#### **Art. 77. PERMESSI DI TRANSITO SULLE STRADE VICINALI**

1. I proprietari di fondi limitrofi alle strade vicinali, qualora sulle strade stesse siano stati istituiti divieti o limitazioni alla circolazione veicolare, possono richiedere l'autorizzazione al transito in deroga ai medesimi divieti o limitazioni.
2. Le richieste devono essere indirizzate al Servizio di Polizia Locale con le indicazioni dei veicoli che dovranno transitare (marca, modello, targa, portata complessiva a pieno carico), nonché la precisa indicazione del tratto di strada da percorrere. L'autorizzazione conterrà i termini di validità ed eventualmente potrà prevedere l'obbligo di deposito di una cauzione da stabilire.
3. Il soggetto a cui viene rilasciata l'autorizzazione in deroga è responsabile degli eventuali danni provocati alla struttura stradale, intendendo sia alla sede stradale che alle sue pertinenze, nonché di qualsiasi danno o lesione a terzi, lasciando indenne il Comune da qualsiasi richiesta di risarcimento.
4. Qualora si verificano danneggiamenti alla struttura stradale, il soggetto autorizzato al transito dovrà darne immediata comunicazione al Servizio di Polizia Locale, provvedendo all'immediata segnalazione dell'eventuale pericolo determinatosi per la circolazione, fermo restando l'obbligo di provvedere a propria cura e spese al ripristino dello stato dei luoghi secondo le indicazioni che saranno impartite dal Comune.
5. Qualora i danni arrecati alla strada non siano tempestivamente comunicati al Servizio di Polizia Locale da parte del soggetto autorizzato al transito, ovvero non vengano da questo ripristinati secondo le indicazioni del servizio tecnico del Comune, il Servizio di Polizia Locale provvederà alle verbalizzazioni del caso ai sensi del vigente Codice della Strada.
6. I permessi saranno rilasciati per le seguenti motivazioni: coltivazioni di fondi, taglio di boschi, manutenzione ordinaria e straordinaria o ampliamento e costruzione di fabbricati, caccia, raccolta frutti, vigilanza, protezione dagli incendi boschivi, conservazione del patrimonio floro-faunistico e agriturismo.

#### **Art. 78. AUTORIZZAZIONI SPECIALI DI TRANSITO SULLE STRADE VICINALI**

1. In caso di utilizzo delle strade vicinali per trasporti eccezionali, e in particolare per il transito di mezzi eccedenti i 100 quintali, deve essere rilasciata una speciale autorizzazione, la quale dovrà prevedere il versamento di un deposito cauzionale.
2. Il deposito cauzionale ha la funzione di garantire il ripristino immediato di danni eventualmente prodotti a causa del passaggio dei veicoli il cui transito è stato specificamente autorizzato.
3. L'ammontare della cauzione è determinato nella somma di € 0.50/m di utilizzo dell'infrastruttura con la misura minima di € 500,00.
4. La cauzione rimarrà a disposizione del Comune per tutta la durata dell'autorizzazione e sarà svincolata entro un mese dalla scadenza previa verifica da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale che il transito avvenuto non ha determinato un danno alla struttura stradale.

## **TITOLO XV PIANTUMAZIONI**

### **Art. 79. DISTANZE DEGLI ALBERI**

1. Nella messa a dimora di alberi si devono osservare le seguenti distanze (dalla linea di confine alla base esterna dell'albero al momento della piantagione):

a) dalle strade comunali e vicinali si applica la disciplina prevista dall'art. 26 comma 6 del Regolamento di Attuazione del "Nuovo Codice della Strada" (DPR n. 495/1982);

b) dalle strade interpoderali e private gravate da servitù di passaggio, per alberi di alto fusto, non meno di metri 6; per alberi non di alto fusto, non meno di metri 3; per viti, arbusti e siepi, non meno di metri 1,50;

c) dal confine, per alberi di alto fusto, non meno di metri 5; per alberi non di alto fusto, non meno di metri 2,50; per alberi da frutta, non meno di metri 1,50; per siepi, arbusti, piante ornamentali e da frutto di altezza non superiore a metri 3, non meno di metri 1; per viti, non meno di metri 1,50 lungo il filare e non meno di metri 3, sulla testata del filare.

2. Con riferimento alle distanze, si considerano alberi di alto fusto quelli il cui fusto, semplice o diviso in rami, sorge ad altezza notevole, come noci, pioppi, castagni, robinie, querce, pini, abeti, cipressi, olmi, platani, aceri, larici, ciliegi, faggi, tigli e simili. Si considerano alberi di non alto fusto gli alberi da frutta, da giardino o altre piante simili, i cui rami vengono potati o si recidono periodicamente vicino al ceppo, e gli alberi il cui fusto è alto non più di metri 3 e si diffonde poi in rami.

3. Qualora tra due fondi si trovi una strada, nella messa a dimora di alberi sono prese in considerazione le sole distanze dalla strada, nel qual caso non vengono considerate le distanze dall'altro fondo.

4. È fatto divieto, ai sensi delle norme del "Nuovo Codice della Strada", di eseguire piantagioni, sia pure osservando le distanze indicate precedentemente, in corrispondenza di curve stradali, incroci, bivi e accessi dove sussista scarsa visibilità.

5. È vietato mettere a dimora alberi di qualunque specie su strade comunali, interpoderali, consortili e vicinali, e comunque su aree comunali senza idonee autorizzazioni.

6. È concesso e auspicabile piantare arbusti, siepi e salici sui cigli franosi in modo da ostacolare lo smottamento, previa richiesta e sopralluogo da parte del Comune.

7. Non si possono mettere a dimora alberi di qualunque specie a distanza inferiore a metri 4 dalla sponda superiore di torrenti e rogge presenti sul territorio Comunale, come da RD n. 523/1904 di Polizia Idraulica.

8. Le piante che nascono spontaneamente a distanza inferiore a quelle indicate nel presente articolo, devono essere estirpate qualora il confinante lo esiga, o qualora costituiscano intralcio per la libera circolazione dei mezzi agricoli.

9. Gli aventi diritto possono esigere che si estirpino gli alberi e le siepi che non rispettino le distanze previste, qualora siano stati piantati dopo l'entrata in vigore del presente Regolamento.

10. Per quanto non contemplato nel presente articolo valgono le disposizioni del Codice Civile e delle leggi statali e regionali. Sono consentite deroghe ai commi precedenti qualora vi sia l'accordo scritto tra le parti confinanti ma sempre nel rispetto delle leggi dello Stato. La distanza, comunque, non può essere inferiore ai limiti imposti dal Codice Civile.

#### **Art. 80. RECISIONE DI RAMI PROTESI E RADICI**

1. Le radici che si estendono sotto la sede stradale vanno recise in quanto possono rovinarla. L'operazione va fatta dal proprietario dell'albero a proprie spese, oppure dal Comune addebitando i costi al proprietario dell'albero.

2. I conduttori di fondi sono obbligati a regolare le siepi vive e gli arbusti in modo da non restringere e danneggiare le strade, a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale e che impediscono la visuale o la libera circolazione di persone e veicoli. L'obbligo è esteso a tutte le strade pubbliche assoggettate a servitù di passaggio.

3. Per gli alberi a foglia caduca o da frutto, vicino a strade comunali, è fatto obbligo al conduttore, e a proprie spese, di tagliare i rami che sporgono sulla strada stessa, anche se non ostacolano la visibilità, e a pulirla con cura qualora le foglie o i frutti caduti rendano scivolosa e pericolosa la strada.

4. Il conduttore di un fondo su cui si protendono i rami degli alberi del vicino, può in qualunque tempo costringerlo a tagliarli e può egli stesso tagliare le radici che si addentrano sul suo fondo come da art. 896 del Codice Civile.

5. I proprietari di alberi e siepi a confine di canali sono obbligati al taglio dei rami che si protendono oltre il ciglio al fine di evitare la caduta degli stessi nei canali. Per ciglio si intende il punto di intersezione tra la sponda del fosso o del canale e la campagna.

#### **Art. 81. CADUTA DI RAMI E ALBERI SULLA STRADA**

1. Con riferimento all'art. 29 del D. Lgs. n. 285/1992 "Nuovo Codice della Strada", qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensione, il conduttore del fondo interessato è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile.

2. Il mancato rispetto degli obblighi di cui al precedente comma comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal medesimo art. 29 del D. Lgs. n. 285/1992.

#### **Art 82. COLTURE AGRARIE**

1. Quando si renda necessario tutelare la salute, la sicurezza e la quiete pubblica, oltre che l'interesse generale, è facoltà del Sindaco di imporre, con ordinanza, le opportune modalità di esercizio delle attività o delle culture e ordinarne, in caso di inadempienza, la cessazione.

## **TITOLO XVI**

### **SISTEMAZIONI AGRARIE E ARATURE**

#### **Art. 83. SISTEMAZIONI AGRARIE E ARATURE**

1. Le acque piovane che cadono sui terreni devono essere regimate a cura dei proprietari dei fondi, in modo tale che giungano ai collettori esterni con la minore velocità e in un tempo che sia il più lungo possibile, al fine di evitare problemi di erosione, dilavamento e instabilità.
2. In base al tipo di utilizzazione agraria dei suoli e in funzione della loro pendenza, si deve attuare un'appropriate sistemazione del terreno per lo smaltimento delle acque in eccesso, per non provocare o non contribuire all'insorgere di fenomeni di dissesto idrogeologico.
3. I proprietari, o conduttori, di terreni adiacenti le strade comunali o vicinali devono provvedere all'esecuzione di fossi di guardia e alla loro pulitura parallelamente alla strada per evitare il flusso diretto delle acque sulle strade stesse. I fossi devono essere realizzati a una distanza minima di metri 2 dal ciglio stradale e dalla sommità della scarpata e potranno confluire sulla cunetta stradale in modo che non danneggi la carreggiata stradale.
4. I proprietari, o conduttori, dei terreni confinanti con le strade comunali o interpoderali o vicinali, comunque soggette a pubblico transito, non possono eseguire lavorazioni del terreno fin sul bordo stradale, ma devono arretrare l'operazione in modo da formare una intatta e solida fascia di rispetto o capezzagna, da mantenere inerbita, che consenta di manovrare gli organi lavoranti delle macchine operatrici senza interessare o danneggiare qualsiasi opera, o manufatto che si trovi lungo la strada.
5. La fascia di rispetto o capezzagna di cui al comma 4 deve essere larga non meno di metri 2 misurati a partire dal ciglio esterno della strada ovvero dal ciglio esterno della scarpata stradale a monte e dal piede della scarpata a valle.
6. Ai sensi del RD n. 523/1904, i frontisti di fossi o corsi d'acqua pubblici devono effettuare le arature in modo da mantenere una fascia di rispetto non lavorata o capezzagna larga almeno metri 4, misurati a partire dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell'argine, per manovrare senza danno alle scarpate ed evitare la caduta, anche accidentale, di materiali nel corso dell'acqua; la fascia deve essere mantenuta inerbita.
7. In prossimità di fossi e strade, per evitare aumenti di altezza delle scarpate che possono favorire movimenti franosi con danni alle carreggiate e ai fossi, le arature dovranno essere effettuate in maniera da evitare lo spostamento verso valle delle zolle.
8. Con le lavorazioni, le capezzagne di valle deve assumere inclinazione in contropendenza ed essere separate dal campo coltivato mediante un fosso di guardia che scarichi nel più vicino recettore.
9. Ai sensi del RD n. 523/1904, i proprietari, o i conduttori, del fondo confinante con corsi d'acqua pubblici non devono eseguire opere in alveo e nella fascia di metri 10 dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell'argine, salvo autorizzazione dell'Ente competente.



10. La preparazione dei terreni alle coltivazioni agricole non potrà prevedere sbancamenti superiori a metri 1 di profondità e dovrà presentare adeguate reti di drenaggio per facilitare l'allontanamento delle acque in eccesso nel terreno.

11. Non sono consentiti asporti di terra, ghiaia, sabbia o movimentazioni di qualsiasi materiale.

12. Fatti salvi gli obblighi dei frontisti, in materia di lavorazioni e impianti agricoli in prossimità delle strade, si ribadisce che le arature e ogni lavorazione, anche superficiale, eseguite nei terreni in vicinanza di strade ad uso pubblico o interpoderali, devono sempre e comunque avvenire senza arrecare danno alcuno alla sede stradale e alle banchine di deflusso delle acque piovane: chiunque imbratti la sede stradale deve provvedere immediatamente alla pulizia.

#### **Art. 84. SISTEMAZIONI AGRARIE SU TERRENI INSTABILI**

1. Nei terreni ricadenti su aree instabili e/o interessate da frane attive individuate da studio geologico comunale, le pratiche colturali devono comunque essere coerenti con le condizioni statiche delle zone ed essere corredate dalle necessarie opere di regimazione idrica superficiale.

2. I provvedimenti più generali e indispensabili da osservare sono quelli tesi a limitare il più possibile l'infiltrazione delle acque nel sottosuolo e in particolare: a monte e all'esterno delle nicchie di distacco delle frane e delle aree a potenziale movimento di massa, devono essere eseguiti fossi di guardia inerbiti o, preferibilmente, rivestiti con legname e/o pietrame locale, opportunamente dimensionati, con la funzione di intercettare e allontanare le acque scolanti dai terreni circostanti; all'interno delle aree di frana, si deve di norma realizzare una rete di fossi inerbiti o, preferibilmente, rivestiti con legname e/o pietrame locale, a spina di pesce, formanti piccoli salti per ottenere una migliore dissipazione dell'energia delle acque scolanti.

3. La realizzazione di opere di regimazione idraulica all'interno e negli ambiti territoriali di cui al presente articolo, dovrà sempre avvenire sulla base di specifici progetti redatti da tecnici abilitati.

## **TITOLO XVII**

### **VINCOLI FORESTALI E PREVENZIONE DI INCENDI**

#### **Art. 85. ABBATTIMENTO ALBERI**

1. Non sono soggetti a SCIA i tagli dei pioppeti industriali da legno derivanti da impianti artificiali, di frutteti e di altre colture agrarie, i tagli necessari per evitare il deterioramento delle piante, i diradamenti, le normali operazioni di fronda, di scalcatura e di potatura. Il taglio di eventuali essenze arboree o singole piante, in zone vincolate, è autorizzato dal Comune, previo l'obbligo di reimpianto delle stesse con essenze autoctone, nella stessa zona. Qualora le essenze arboree non attecchiscano, vi è l'obbligo del reimpianto.

2. È vietato secondo la Legge 14 gennaio 2013 n. 10, salvo motivata autorizzazione del Comune, l'abbattimento e l'indebolimento di alberi che abbiano particolare valore ambientale e paesaggistico (es. di età superiore ad anni 40, secolare o facente parte di un parco o di area vincolata). Su tali zone protette sono in vigore i vincoli della Legge Regionale n. 86/1983 e del D. Lgs. n. 42/2004.

3. Fatte salve le disposizioni di legge in materia di boschi, è vietato abbattere alberi d'alto fusto (cioè nati da seme) e cedui (nati dai polloni) in genere, con particolare riferimento alle specie autoctone, senza averne dato preventiva comunicazione all'Ufficio Tecnico del Comune.

#### **Art. 86. TRATTAMENTO DEI BOSCHI**

1. Le modalità di trattamento dei boschi sono definite dalla Legge Regionale n. 31/2008 "Testo Unico delle Leggi Regionali in materia di Agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale", nonché dal Regolamento Regionale n. 5/2007 "Norme Forestali Regionali" e dal RD n. 3267/1923.

2. Per l'abbattimento di piante in aree boscate deve essere richiesta specifica autorizzazione telematica (SCIA) tramite il SIARL della Regione Lombardia.

3. L'apertura di nuovi tracciati in aree boscate è vietata; eventuali autorizzazioni sono soggette ad autorizzazione paesaggistica da parte del Comune (D. Lgs. n. 22/2004) per gli aspetti ambientali, edili e idrogeologici.

4. Nell'eseguire tagli o disboscamenti deve essere sempre lasciato un congruo numero di matricine (1 ogni 25 mq) a copertura dell'area boscata utilizzata.

5. È vietato lo sradicamento delle ceppaie in quanto servono a mantenere stabile il terreno.

6. In base alle disposizioni citate al comma 1, al controllo e alla verifica della regolarità dei tagli provvede la Regione tramite le Guardie Ecologiche Volontarie.

#### **Art. 87. PREVENZIONE DI INCENDI BOSCHIVI**

1. La materia è disciplinata dalla Legge 21 novembre 2000 n. 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi", nonché dal Piano Regionale di Previsione, Prevenzione e Lotta agli Incendi Boschivi della Regione Lombardia, revisionato ed aggiornato con DGR 11 dicembre 2009 n. 10775.

2. Ai sensi dell'art. 45 della Legge Regionale n. 31/2008 e dell'art. 54 del Regolamento Regionale n. 5/2007 è vietato accendere fuochi all'aperto nei boschi o a distanza da questi inferiore a metri 100.

3. Nei periodi in cui non vige lo stato di rischio ai sensi dell'articolo 45, comma 4, della Legge Regionale n. 31/2008, in deroga a quanto prescritto dal comma 2, l'accensione di fuochi è permessa esclusivamente: negli spazi esistenti in apposite aree attrezzate da parte dei soggetti che, per motivi di lavoro o turismo, stazionano in bosco; per la carbonizzazione si veda l'articolo 38 del Regolamento Regionale n. 5/2007.

4. L'eventuale accensione di fuochi, di cui al comma 3, non può avvenire in giornate ventose. I fuochi devono essere sempre e costantemente custoditi.

Sono vietati quelli per la ripulitura delle masse vegetali per massima pericolosità d'incendi e d'inquinamento atmosferico.

5. Nei periodi in cui vige lo stato di rischio, oltre al divieto di accendere fuochi, è vietato, nei boschi o a distanza da questi inferiore a metri 100, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, motori, fornelli o inceneritori che producano braci o faville, gettare mozziconi accesi al suolo (azione vietata sempre e in ogni caso) e compiere ogni operazione che possa creare pericolo di incendio.

6. I proprietari dei fondi devono provvedere regolarmente alle operazioni di pulizia degli stessi al fine di prevenire che i residui vegetali possano diventare fonte di sviluppo di incendi.

#### **Art. 88. INTERVENTI IN CASO DI INCENDIO**

1. La prevenzione, l'avvistamento e lo spegnimento degli incendi boschivi è affidato alle Forze dell'Ordine preposte a questo, che si avvalgono del personale formato dagli Agenti di Polizia Locale e GEV nonché dalla Protezione Civile e dai gruppi all'uopo predisposti.

2. Chiunque scorga in un bosco o nei terreni limitrofi l'esistenza di un fuoco abbandonato o incustodito è obbligato a segnalarlo immediatamente ai Vigili del Fuoco (telefono 115 o 112 numero unico di emergenza) o ad altri corpi di polizia, in modo che venga organizzata la necessaria opera di spegnimento.

3. Le zone boschive distrutte o danneggiate dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella in atto prima dell'incendio e saranno censite in appositi elenchi nel rispetto della normative vigente; è inoltre vietata la caccia per un periodo di anni 15.

## **TITOLO XVIII CONTROLLI E SANZIONI**

#### **Art. 89. ACCERTAMENTO VIOLAZIONI E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI POLIZIA RURALE**

1. Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento sono accertate dagli Ufficiali ed Agenti del Servizio di Polizia Locale, dagli Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria, dalle Guardie Ecologiche Volontarie della Regione Lombardia in qualità di Agenti di Polizia Amministrativa e dagli Organi individuati dal Comune di Filighera.

2. Alla contestazione delle violazioni delle disposizioni del presente Regolamento si procede nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi e dai regolamenti.

3. Quando la violazione accertata sia riferita a norme speciali, si applica la sanzione prevista per tale violazione dalla norma speciale o dal testo normativo che la contiene, con le procedure per essa stabilite. Qualora la violazione configuri anche una situazione illecita di natura diversa dalla norma speciale, si applica anche la sanzione prevista per la disposizione regolamentare violata.

4. L'uso di autorizzazioni, concessioni o permessi non conforme alle condizioni cui sono stati subordinati o alle prescrizioni specifiche in essi contenute, oltre alla irrogazione della corrispondente sanzione amministrativa, può comportare la sospensione o la revoca del provvedimento medesimo, in considerazione della gravità dell'inosservanza e degli effetti nocivi che essa abbia eventualmente prodotto. Qualora all'inosservanza di prescrizioni specifiche contenute nei provvedimenti/atti sopra richiamati, conseguano danni a beni del Comune o di terzi, il responsabile, ferma restando la irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per l'accertata violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino. Ove il responsabile sia minore o incapace, l'onere del rimborso e del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria graverà su chi esercita la potestà parentale o la curatela, come previsto dalla legge in tema di responsabilità sostitutiva o solidale.

6. Per le procedure all'irrogazione delle sanzioni amministrative, pecuniarie e accessorie, da applicare in caso di violazione alle disposizioni del presente Regolamento si fa riferimento alla Legge 24 novembre 1981 n. 689 "Modifiche al sistema penale" e alla Legge Regionale n. 90/1983 "Norme di attuazione della Legge 24 novembre 1981 n. 689 concernente modifiche al sistema penale".

#### **Art. 90. RIPRISTINO ED ESECUZIONE D'UFFICIO**

1. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste conseguono di diritto le sanzioni amministrative accessorie consistenti nell'obbligo di cessare un'attività e/o comportamento, la rimozione delle opere abusive o la rimessa in pristino dei luoghi.

2. Gli obblighi di cui al comma 1, quando le circostanze lo esigono, devono essere adempiuti immediatamente, ovvero entro il termine indicato nel verbale di accertamento. L'esecuzione avviene sotto il controllo dell'Ufficio da cui dipende l'organo accertatore.

3. Qualora il trasgressore non esegua il suo obbligo nei termini indicati nel verbale di accertamento, l'Ente provvederà d'ufficio all'esecuzione dell'obbligo stesso addebitando al trasgressore le spese sostenute.

4. Quando ricorrano gli estremi di cui agli articoli 50 e 54 del TUEL, oltre al pagamento della sanzione prevista, il Sindaco ordina la messa in pristino e dispone l'esecuzione d'ufficio a spese degli interessati.

#### **Art. 91. OTTEMPERANZA ALL'ORDINANZA**

Chiunque non ottemperi all'esecuzione delle ordinanze sindacali, salvo i casi previsti dall'art. 650 del Codice Penale e da altre leggi o regolamenti generali e speciali, è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da € 80,00 a € 500,00.

## **TITOLO XIX SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE**

#### **Art. 92. SANZIONI AMMINISTRATIVE**

1. Salvo che il fatto non costituisca reato, e fermo restando quanto previsto dall'art. 89 comma 3 del presente Regolamento, le violazioni al presente Regolamento sono punite con la sanzione amministrativa da € 50,00 (euro cinquanta/00) a € 500,00 (euro cinquecento/00).

## **TITOLO XX**

### **DURATA E MODIFICHE AL REGOLAMENTO E RINVIO ALLE LEGGI**

#### **Art. 93. DURATA E MODIFICHE DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente Nuovo Regolamento di Polizia Rurale non ha una durata prestabilita. Il Comune può apportare modifiche al Regolamento ogni qualvolta lo ritenga necessario e/o opportuno.
2. Dovranno altresì essere apportate le necessarie modifiche all'entrata in vigore di nuove disposizioni normative aventi incidenza sostanziale sui contenuti del presente Regolamento e/o comportanti significative innovazioni.
3. In caso di modifiche parziali alle norme del Regolamento si procederà alla redazione di testi coordinati.

#### **Art. 94. VALIDITÀ DEI RIFERIMENTI ALLE NORME DI LEGGE**

1. Stante il principio della gerarchia degli atti normativi, le norme di livello superiore citate negli articoli del presente Regolamento prevalgono sulle norme del Regolamento stesso.
2. I riferimenti a testi normativi estranei al presente Regolamento sono intesi quali rimando alla fonte normativa vigente all'epoca della redazione del Regolamento. Le successive variazioni del quadro normativo di riferimento non inficiano la validità delle presenti prescrizioni regolamentari per quanto non in contrasto con i contenuti di tali variazioni del quadro normativo.

#### **Art. 95. RINVIO A LEGGI E REGOLAMENTI**

Per quanto non previsto, o non richiamato a livello normativo, nel presente Regolamento, devono essere comunque osservate le disposizioni legislative vigenti in materia e le applicabili prescrizioni degli strumenti idrogeologici, urbanistici e paesaggistici sovracomunali oltre a quelli di livello comunale.

#### **Art. 96. ABROGAZIONE DI REGOLAMENTI PREESISTENTI**

Dall'entrata in vigore del presente Nuovo Regolamento di Polizia Rurale si deve considerare abrogato il Regolamento di Polizia Rurale precedente.

**Art. 97. ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla data della sua pubblicazione all'Albo Pretorio.

# ALLEGATO 1

## REGOLAMENTO PER L'UTILIZZAZIONE SU TERRENO AGRICOLO DI FERTILIZZANTI, REFLUI ZOOTECNICI E FANGHI DI DEPURAZIONE

# INDICE

**Articolo 1** RIFERIMENTI LEGISLATIVI

**Articolo 2** FINALITA'

**Articolo 3** CONDIZIONI E DISTANZE PER L'UTILIZZAZIONE

**Articolo 4** DIVIETI DI UTILIZZAZIONE

**Articolo 5** OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E  
REGOLAMENTARI

**Articolo 6** CONTROLLI E VIGILANZA

**Articolo 7** SANZIONI

**Articolo 8** APPROVAZIONE ED EFFICACIA DEL PRESENTE  
REGOLAMENTO

**Articolo 9** PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

**Articolo 1** RIFERIMENTI LEGISLATIVI

La materia in oggetto del presente Regolamento è disciplinata dalle seguenti norme:

- D. Lgs. 29 aprile 2006 n. 217/2006 “Revisione della disciplina in materia di fertilizzazione” e Regolamento CE 13 ottobre 2003 n. 2003/2003;
- L. R. 15 dicembre 1993 n. 17/1993 “Norme per il trattamento, la maturazione e l'utilizzo dei reflui zootecnici”;
- D. M. 19 aprile 1999 recante “Approvazione del codice di buona pratica agricola”;
- D. M. 7 aprile 2006 “Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale; dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all'articolo 38 del Decreto Legislativo 11 maggio 1999 n. 152/1999”;
- D. G. R. Lombardia 28 marzo 1985 n. 49784/1985 e 7 maggio 1985 n. 52097/1985 “Regolamento locale di igiene tipo” e successive modifiche ed integrazioni;
- D. Lgs. 27 gennaio 1992 n. 99/1992 “Attuazione della Direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura”;
- D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152/2006 “Norme in materia ambientale”;
- L. R. 12 dicembre 2003 n. 26/2003 “Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche” e successive modifiche e integrazioni;
- Per l'utilizzo dei fanghi di depurazione si faccia riferimento alle Prescrizioni riportate al punto 2 e seguenti dell'Allegato A della D. G. R. Lombardia 30 dicembre 2003 n. 7/15944 “Delega alla Provincie delle funzioni amministrative, ai sensi degli artt. 27 e 28 del D. Lgs. 22/97, in materia di approvazione dei progetti ed autorizzazione alla realizzazione degli impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di messa in riserva (R13), trattamento/condizionamento (R3) e



spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura (R10) di rifiuti speciali non pericolosi”.

## **Articolo 2 FINALITA'**

Il presente regolamento ha lo scopo di disciplinare nel territorio del Comune di Filighera l'utilizzo dei fertilizzanti, dei reflui zootecnici e dei fanghi di depurazione in agricoltura in modo da evitare in primo luogo disagi di origine olfattiva per la popolazione, nonché effetti nocivi sul suolo, sulla vegetazione, sugli animali e sull'uomo, incoraggiandone nel contempo la corretta utilizzazione.

## **Articolo 3 CONDIZIONI E DISTANZE PER L'UTILIZZAZIONE**

Nel territorio del Comune di Filighera è consentito l'uso di fertilizzanti, reflui zootecnici e fanghi di depurazioni su terreni agricoli alle seguenti condizioni:

- a) in modo tale da non creare disagi olfattivi alla popolazione ;
- b) seguendo le buone pratiche agricole e effettuando l'interramento esclusivamente con aratura o con tecniche di iniezione nel terreno durante o immediatamente dopo la deposizione e comunque entro il tramonto della giornata di inizio utilizzazione;
- c) a distanza non inferiore a:
  - quella prevista dalle leggi e dagli atti normativi di riferimento dall'abitato per quanto riguarda i letami e/o digestati;
  - quella prevista dalle leggi e dagli atti normativi di riferimento dall'abitato per quanto riguarda i fanghi e gessi di defecazione;
  - quella prevista dalle leggi e dagli atti normativi di riferimento dalle aree di rispetto dei pozzi di captazione idrica ad uso potabile;
  - metri 10 dai corpi idrici superficiali principali e metri 5 dai corpi d'acqua secondari, secondo il Codice di Buona pratica Agricola;

Nel periodo compreso dal 1 giugno al 30 agosto e comunque in tutti i periodi dell'anno in cui la temperatura media esterna superi i 30°C, l'utilizzo di fertilizzanti odorigeni, reflui zootecnici e fanghi di depurazione nelle ore di variante termica è vietato al di fuori delle modalità disciplinate dalla normativa vigente e dagli atti di programmazione e governo del territorio.

## **Articolo 4 DIVIETI DI UTILIZZAZIONE**

Nel territorio del Comune di Filighera è vietato l'uso di fertilizzanti, reflui zootecnici e fanghi di depurazioni su terreni agricoli:

- nelle aree ove le falde idriche interessano lo strato superficiale del suolo e comunque ove il massimo livello della superficie libera della falda idrica disti meno di metri 1,50 dal piano di campagna; il presente divieto entra in vigore con la rituale approvazione della necessaria documentazione normativa e tecnica a corredo degli strumenti di pianificazione e governo del territorio idonea a rendere conoscibili le aree interessate dal divieto stesso;
- nelle aree con pendenze superiori al 15%;
- nelle aree franose e geologicamente instabili;

- nelle aree costituenti casse di espansione fluviale.

#### **Articolo 5 OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI**

Per quanto non espressamente contemplato dal presente regolamento si rimanda alle Leggi nazionali e regionali vigenti in materia citate all'articolo 1 .

#### **Articolo 6 CONTROLLI E VIGILANZA**

Il Comune di Filighera, con Forze di Polizia Locale, eventualmente in collaborazione con altri Enti di controllo (Provincia, Carabinieri, Corpo forestale dello Stato, ecc.), attua controlli a campione ed a sorpresa su tutti coloro che attuano l'utilizzo di fertilizzanti, reflui zootecnici e fanghi di depurazione su territorio agricolo del Comune al fine di verificare la osservanza delle condizioni e dei divieti citati nell'articolo 3 del presente Regolamento nonché per verificare l'osservanza di tutta la normativa vigente in materia.

#### **Articolo 7 SANZIONI**

Qualora il fatto non sia stato in altro modo sanzionato dalla normativa Statale o Regionale vigente, la violazione alle disposizioni contenute all'art. 3 del presente Regolamento comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal T.U. delle Leggi Sanitarie (R.D. 27 luglio 1934 n. 1265, art. 344) e dal T. U. E. L..

#### **Articolo 8 APPROVAZIONE ED EFFICACIA DEL PRESENTE REGOLAMENTO**

Il presente Regolamento, dopo l'approvazione del Consiglio Comunale viene pubblicato, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 267/2000, mediante l'affissione all'albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.

Il presente Regolamento diventa efficace al termine della sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale.

#### **Articolo 9 PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO**

Al presente Regolamento, a norma dell'articolo 26 della L. 7 agosto 1990 n. 241, verrà data massima pubblicità.

Una copia del presente Regolamento sarà a disposizione presso il Comune di Filighera.

Una copia del presente Regolamento verrà trasmessa a tutti i settori competenti in materia degli Enti preposti al controllo dell'attività oggetto del medesimo.

# ALLEGATO 2

**REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO**

**DEI PRODOTTI FITOSANITARI**

**SUL TERRITORIO COMUNALE**

# INDICE

## **Premessa**

**Articolo 1** UTILIZZO E CAMPO DI APPLICAZIONE DEI PRODOTTI FITOSANITARI

**Articolo 2** DEFINIZIONI

**Articolo 3** COMPETENZA E OBBLIGHI NELLA DIFESA FITOSANITARIA

**Articolo 4** GESTIONE DI VEGETALI E/O PRODOTTI VEGETALI CONTAMINATI

**Articolo 5** PREPARAZIONE DELLE MISCELE PER I TRATTAMENTI FITOSANITARI

**Articolo 6** PRESCRIZIONI MINIME PER I TRATTAMENTI FITOSANITARI

**Articolo 7** COMUNICAZIONI

**Articolo 8** ADOZIONE DELLE TECNICHE DI DIFESA INTEGRATA E LOTTA GUIDATA

**Articolo 9** SMALTIMENTO MISCELA RESIDUA E LAVAGGIO ATTREZZATURE

**Articolo 10** CONSERVAZIONE E SMALTIMENTO DEI CONTENITORI E DEI RESIDUI DI FITOSANITARI

**Articolo 11** NUOVI IMPIANTI

**Articolo 12** SANZIONI

**Articolo 13** RIMESSA IN PRISTINO ED ESECUZIONE D'UFFICIO

**Articolo 14** REVISIONE ED AGGIORNAMENTO

## **Premessa**

È ormai chiaro e scientificamente provato che l'esposizione ad alcuni pesticidi è associata a diverse forme di tumore, malattie neurovegetative e malattie neonatali. Numerosi dati suggeriscono inoltre che alcune di queste sostanze potrebbero danneggiare il sistema ormonale, immunitario e nervoso. Ora e sempre di più vi è la necessità che l'Amministrazione Comunale aumenti il livello di attenzione e di sensibilizzazione per la tutela del territorio e per la salvaguardia della salute umana, così come previsto dall'art. 32 della Costituzione Italiana (*“La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività”*), intensificando il controllo sull'uso dei prodotti fitosanitari nel settore agricolo e non, con l'obiettivo che il loro impiego abbia caratteristiche di efficacia, riducendo il più possibile l'impatto sull'ambiente e assicurando protezione alla salute dei cittadini. In questo senso la collaborazione con gli agricoltori assume un'importanza particolare per il loro riconosciuto ruolo nella gestione

e conservazione del territorio. In tale direzione mira un intervento normativo che garantisca uno sviluppo sostenibile, ovvero un sistema che, accanto alla crescita economica delle imprese agricole e della popolazione, coniughi la tutela e la protezione della salute umana, la valorizzazione e la difesa del territorio e, soprattutto, della biodiversità animale e vegetale. Tale intervento deve rappresentare la manifestazione di un interesse diffuso di primaria importanza, che imponga una pronta ed adeguata risposta da parte dei rappresentanti delle istituzioni che hanno sede e competenza ed operano nel territorio medesimo. Attualmente dalle normative vigenti sono esplicitamente vietati solo i trattamenti in prossimità dei pozzi, mentre vi è un vuoto normativo per quanto riguarda i trattamenti in prossimità di abitazioni, giardini e parchi; questo è ciò che ci spinge, a livello comunale, ad emettere questo regolamento.

#### **Art. 1 – Utilizzo e campo di applicazione dei prodotti fitosanitari**

1. Fermo restando il rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di utilizzo dei prodotti fitosanitari, chiunque impieghi questi prodotti per qualsiasi scopo è tenuto a porre in essere ogni precauzione per assicurare la pubblica incolumità e il rispetto della proprietà pubblica e privata, evitando danni a persone, animali e cose. A questo proposito è opportuno richiamare che la politica dell'Unione Europea in materia ambientale mira ad un elevato livello di tutela ed è fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente e sul principio "*chi inquina paga*".

2. Il presente regolamento si applica integralmente nel territorio comunale per tutti gli usi consentiti dei prodotti fitosanitari, nelle aree agricole ed extra agricole. Non rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento gli interventi eseguiti dall'autorità sanitaria, finalizzati alla tutela della salute pubblica, quali, a titolo esemplificativo, disinfestazione, derattizzazione e simili.

3. Rientra nel presente regolamento anche l'utilizzo di prodotti ad attività erbicida, fermo restando il divieto e/o la regolamentazione di alcuni prodotti prevista da normativa regionale.

## Art. 2 – Definizioni

1. **Prodotti fitosanitari o agrofarmaci o fitofarmaci o pesticidi o erbicidi:** le sostanze attive e i preparati contenenti una o più sostanze attive e relativi coadiuvanti, presentati nella forma in cui sono forniti all'utilizzatore e destinati a :
  - a) proteggere i vegetali o i prodotti vegetali da tutti gli organismi nocivi o a prevenirne gli effetti;
  - b) favorire o regolare i processi vitali dei vegetali, con esclusione dei fertilizzanti;
  - c) conservare i prodotti vegetali, con esclusione dei conservanti disciplinati da particolari disposizioni;
  - d) eliminare piante indesiderate;
  - e) eliminare parti di vegetali, frenare o evitare un loro indesiderato accrescimento.
2. **Centro abitato:** l'insieme di edifici delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini e simili, costituito da non meno di 25 fabbricati e da aree di uso pubblico.
3. **Aree di protezione:** tutte quelle zone confinanti con le aree oggetto di trattamento con prodotti fitosanitari, che devono essere preservate dalla contaminazione, ossia corsi d'acqua, strade di proprietà pubblica o di pubblico passaggio e aree ed edifici pubblici e/o privati.
4. **Aree ad elevata protezione:** quelle aree frequentate da soggetti vulnerabili (bambini, donne incinte, anziani) quali parchi e giardini pubblici, impianti sportivi, aree ricreative, strutture scolastiche e sanitarie.
5. **Aree di tutela assoluta:** le aree immediatamente circostanti le captazioni o derivazioni delle acque destinate al consumo umano. Esse, in caso di acque sotterranee e ove possibile per le acque superficiali, devono avere un'estensione di almeno dieci metri di raggio dal punto di captazione, devono essere adeguatamente protette e devono essere adibite esclusivamente ad opere di captazione o presa e ad infrastrutture di servizio (D.lgs n. 152/2006 art. 94).

6. **Aree di rispetto:** le porzioni di territorio circostanti le zone di tutela assoluta, da sottoporre a vincoli e destinazioni d'uso, tali da tutelare qualitativamente la risorsa idrica.

In tali zone sono vietati:

a) stoccaggio di concimi chimici, fertilizzanti (che comprendono concimi, ammendanti e correttivi) e prodotti fitosanitari.

b) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto delle colture, delle tecniche agronomiche e della vulnerabilità delle risorse idriche.

In mancanza di diversa limitazione, la zona di rispetto ha un'estensione di 200 metri di raggio dal punto di captazione di acque sotterranee o di derivazione di acque superficiali (D.lgs n. 152/2006, art. 94).

7. **Aree agricole:** i territori non urbanizzati destinati esclusivamente all'esercizio delle attività dirette alla coltivazione dei fondi, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame ed alle altre attività produttive connesse, ivi compreso l'agriturismo.

8. **Aree extra agricole:** tutti gli ambiti territoriali non destinati a coltivazione, quali le pertinenze a piazzali, gli spazi per la distribuzione di carburante, i viali, i bordi stradali, le alberature stradali, i parchi, i giardini, i campi sportivi e gli spazi ludici di pubblica frequentazione, le sponde dei canali, i siti produttivi, commerciali e turistico ricettivi, gli spazi pubblici e privati ad uso pubblico, i cimiteri e le zone di interesse archeologico.

9. **Fasce di rispetto:** le aree nelle quali, per motivi di sicurezza o per fini pubblici, gli interventi con prodotti fitosanitari non sono consentiti, o sono regolamentati al fine di non arrecare pregiudizio al bene che la norma locale, regionale o nazionale intende tutelare.

### **Art. 3 – Competenze e obblighi nella difesa fitosanitaria**

1. E' obbligatorio per chiunque segnalare all'Azienda Sanitaria direttamente o tramite il Comune la presenza o la manifestazione di organismi nocivi alle piante o ai prodotti vegetali non riconducibili alle normali presenze note nell'area interessata; in particolare è

obbligatorio segnalare le presenze reali o sospette degli organismi nocivi inclusi nelle liste di quarantena ai sensi della Direttiva 29/2000/CE, nonché di quelli per i quali sono vigenti norme nazionali di lotta obbligatoria.

2. L'obbligo della segnalazione di cui al comma 1, stante le finalità di pubblico interesse, supera gli obblighi connessi al segreto professionale.

3. Nei terreni incolti ed abbandonati con colture agrarie non più in produzione, è obbligatorio eseguire gli interventi di difesa e devono essere adottate le seguenti misure fitosanitarie per limitare il diffondersi di fitopatologie di cui al comma 1:

a) tutte le colture arboree (vigneti e frutteti) una volta cessata la coltivazione devono essere estirpate totalmente, compreso il portainnesto;

b) in caso di comprovata impossibilità all'estirpo è comunque obbligatorio provvedere alla difesa fitosanitaria nei modi e nei tempi stabiliti dagli specifici decreti emanati dalle autorità competenti (Giunta Regionale, Azienda Sanitaria, ecc.);

c) i trattamenti fitosanitari riferiti al precedente punto b) vanno annotati sul registro dei trattamenti entro e non oltre le 48 ore dall'esecuzione, e comunque effettuati secondo le direttive previste da questo Regolamento.

4. Gli Enti competenti per territorio svolgono attività di controllo sulla corretta gestione ed esecuzione dei trattamenti con prodotti fitosanitari.

#### **Art. 4 – Gestione di vegetali e/o prodotti vegetali contaminati**

1. I vegetali o prodotti vegetali contaminati o infestati da organismi nocivi non possono essere abbandonati tali e quali nell'ambiente.

2. I vegetali o prodotti vegetali di cui al punto 1) del presente articolo devono essere smaltiti, eliminati o trattati secondo le prescrizioni imposte dalla vigente normativa.

3. Il materiale vegetale contaminato o infestato deve sempre essere tenuto in partite distinte e deve essere contraddistinto come tale in ogni suo spostamento, qualora tale spostamento sia ammesso dalla normativa vigente.

#### **Art. 5 – Preparazione delle miscele per i trattamenti fitosanitari**



1. Le miscele dei prodotti fitosanitari devono essere preparate all'aperto o in locali ben areati. E' possibile trasportare i prodotti fitosanitari già miscelati nell'irroratrice su strade pubbliche purché accompagnati da apposita documentazione.
2. Nella preparazione delle miscele per i trattamenti fitosanitari è fatto divieto di utilizzare l'acqua delle fontane pubbliche e devono essere attuate tutte le cautele al fine di evitare la contaminazione di qualsiasi corpo idrico.
3. E' obbligatorio preparare i fitosanitari nel rispetto della pubblica incolumità, attenendosi scrupolosamente alle indicazioni riportate in etichetta dei prodotti e rispettando i dosaggi e le modalità d'uso prescritti.
4. Per i trattamenti da effettuarsi nelle aree extra agricole devono essere impiegati solo i prodotti fitosanitari che in etichetta ne prevedono lo specifico impiego e devono essere rispettate le modalità di applicazione specificatamente indicate.

#### **Art. 6 – Prescrizioni minime per i trattamenti fitosanitari**

1. L'utilizzo dei prodotti è riservato a personale qualificato, munito di patentino da esibire quando richiesto.
2. Il titolare dell'autorizzazione ha la responsabilità totale per incidenti, danni o altri inconvenienti che dovessero intervenire a seguito dell'immagazzinamento non corretto dei prodotti fitosanitari.
3. Al fine di contenere i rischi connessi agli effetti negativi legati alla deriva dei prodotti fitosanitari, è obbligatorio effettuare i trattamenti fitosanitari in modo tale da evitare che le miscele raggiungano strade, edifici pubblici e privati e relative pertinenze, orti, giardini, parchi, aree ricreative e altre coltivazioni.
4. Durante l'effettuazione dei trattamenti con prodotti fitosanitari è fatto obbligo di evitare che le miscele raggiungano aree sensibili. Nel caso di trattamenti a colture arboree, in prossimità di abitazioni, edifici pubblici, orti familiari e strade ad uso comune (aree di protezione), la distribuzione deve essere rivolta esclusivamente verso l'interno della coltura nella fascia di 50 metri dal confine delle citate aree, nel periodo dall'inizio dei trattamenti e fino alla formazione della parte fogliare (comunque entro il

20 maggio per la vite e le altre colture a foglia caduca) e nella fascia di 30 metri successivamente a tale data.

5. Ferme restando le distanze minime sopracitate, nel caso i trattamenti debbano eseguirsi nei pressi di “aree ad elevata protezione”, è obbligatorio operare esclusivamente nell’orario di chiusura e, comunque, dopo il termine delle lezioni. Inoltre in prossimità delle pertinenze dei siti sopra elencati, individuati dall’amministrazione comunale, in una fascia di 50 metri dalle suddette pertinenze non è consentito l’uso di prodotti T+, T e Xn. E’ in ogni caso sempre vietato il trattamento nelle giornate ventose.

6. La dotazione di dispositivi per il contenimento della deriva previste dal precedente comma 2, deve essere comprovata da idonea documentazione da conservare presso il centro aziendale per eventuali controlli e verifiche.

7. Nelle “aree di rispetto” relative ai punti di prelievo di acque destinate al consumo umano i trattamenti sono vietati; tale area è estesa a 200 metri di raggio dal punto di captazione di acque sotterranee o di derivazione di acque superficiali.

8. Fuori dai centri abitati, in prossimità di strade ad uso pubblico, le fasce di rispetto possono essere ridotte da 50 a 10 metri.

### **Art. 7 – Comunicazioni**

1. Durante il trattamento con prodotti T, T+ e Xn e per il tempo di rientro, deve obbligatoriamente essere esposta all’ingresso del fondo trattato, nei casi in cui lo stesso è accessibile a persone estranee, opportuna segnaletica indicante il divieto di accesso alle persone non addette ai lavori e a quelle non adeguatamente equipaggiate, recanti la dicitura “ATTENZIONE! COLTURA TRATTATA CON PRODOTTI FITOSANITARI”. Il cartello deve contenere anche un simbolo di pericolo per essere comprensibile a chiunque in modo immediato.

2. Qualora l’etichetta del prodotto fitosanitario non riporti il tempo del rientro, questo dovrà essere di almeno 48 ore.

3. E’ fatto divieto, in tutto il territorio comunale, dell’utilizzo di elicottero per il trattamento fitosanitario.

### **Art. 8 – Adozione delle tecniche di difesa integrata e lotta guidata**

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 14 della Direttiva 2009/128/CE definita "Utilizzo sostenibile dei pesticidi", dove si rende obbligatoria l'adozione della difesa fitosanitaria integrata a partire dal 1 gennaio 2014, è fortemente raccomandato l'incremento di tecniche colturali che consentano un minor impiego di fitofarmaci e quando possibile la sostituzione di quelli in uso con altre sostanze ecocompatibili (biologico).

### **Art. 9 – Smaltimento miscela residua e lavaggio attrezzature**

1. Occorre ridurre al minimo la produzione di miscela residua al termine del trattamento innanzitutto attraverso la corretta regolazione dell'attrezzatura e il corretto calcolo della quantità necessaria.
2. La miscela di prodotto che rimane comunque nell'irroratrice, nella botte e nei circuiti a fine trattamento, va gestita in maniera corretta.
3. E' opportuno raccogliere o utilizzare in maniera appropriata l'eventuale miscela residua nel serbatoio e ancora pescabile dalla pompa, previa eventuale diluizione.
4. E' vietato lavare le attrezzature per la distribuzione delle miscele in prossimità di corsi d'acqua, pozzi, fontane, fossi e nelle aree di rispetto. Il lavaggio a fine trattamento delle attrezzature impiegate deve essere effettuato in modo da garantire la raccolta dei possibili reflui delle acque di lavaggio evitando così lo spandimento incontrollato ed in ogni caso l'inquinamento delle acque superficiali e profonde per lisciviazione o percolazione. E' altresì vietato immettere i suddetti residui nelle caditoie stradali o nella fognatura comunale.

### **Art. 10 – Conservazione e smaltimento dei contenitori e dei residui di fitosanitari**

1. I contenitori vuoti di prodotti fitosanitari, gli eventuali residui di miscela e di prodotto nei contenitori e tutto quanto possa costituire fonte di inquinamento non devono essere abbandonati, non possono essere eliminati assieme ai rifiuti urbani e comunque

dovranno essere smaltiti conformemente a quanto stabilito dalla normativa vigente. Lo smaltimento dei contenitori si diversifica in relazione al tipo di rifiuto:

a) i contenitori vuoti bonificati devono essere riposti in appositi sacchi chiusi ermeticamente e identificabili mediante l'apposizione di una etichetta di identificazione riportante i dati del produttore: ragione sociale dell'azienda, indirizzo della sede operativa, codice fiscale. Tali sacchi, che per evidenti esigenze di salvaguardia ambientale devono essere conservati al riparo dal dilavamento meteorico, fuori dalla portata di tutte le persone non addette all'uso di prodotti fitosanitari, devono essere conferiti a smaltitori autorizzati;

b) i contenitori vuoti non bonificati, i contenitori con principi attivi non più utilizzabili, le rimanenze delle miscele non utilizzate sono classificati come rifiuti speciali pericolosi e devono essere conservati e smaltiti secondo la normativa vigente. Le rimanenze di prodotti fitosanitari non più utilizzabili sulle coltivazioni in atto, oppure revocati, devono essere smaltiti come rifiuti speciali attraverso il conferimento a ditte specializzate.

### **Art. 11 – Nuovi impianti**

Per nuovi impianti di vigneti, frutteti e qualsiasi attività che prevede l'uso di prodotti fitosanitari si dovrà rispettare la distanza di 3 metri dal confine di proprietà nel caso di fondi agricoli coltivati e che la distanza dovrà invece essere aumentata come previsto precedentemente nel caso di confine con aree sensibili.

### **Art. 12 – Sanzioni**

1. Le violazioni alle norme del presente Regolamento sono accertate dalla Polizia Locale, dalle Guardie Ecologiche Volontarie e dagli Organi individuati dal Comune, oltre alla Azienda Sanitaria della Provincia di Pavia ed alla Polizia Giudiziaria.

2. Per l'accertamento delle violazioni, l'applicazione e le contestazioni avverso le sanzioni comminate, si osservano le disposizioni e le procedure stabilite dalla normativa vigente. In particolare, per la determinazione dell'importo della sanzione amministrativa, in base alla sua gravità, si farà riferimento alle disposizioni previste dalla Legge 24/11/1981 n.

689, all'art. 11, ovvero: “ *Criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie. Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo e un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche*”.

3. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa specifica di settore e qualora le violazioni non costituiscano reato, a norma dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii., le violazioni al presente Regolamento sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00.

#### **Art. 13 – Rimessa in pristino ed esecuzione d'ufficio**

Oltre al pagamento della sanzione, a chi non adempie alle prescrizioni del presente Regolamento può essere ordinata la rimessa in pristino dei luoghi e/o manufatti danneggiati o l'eliminazione delle cause oggetto di violazione e danno, con ordinanza emessa dal Sindaco o dal Responsabile del Servizio competente. Se la messa in pristino o l'eliminazione delle cause oggetto di violazione e danno non vengono effettuate dall'inadempiente, l'amministrazione può intervenire direttamente o avvalendosi anche di ditte specializzate, con costi a carico dell'inadempiente, fatto comunque salvo l'inoltro di comunicazione all'Autorità Giudiziaria qualora l'intimazione sia stata emessa a seguito pregiudizio alla pubblica incolumità e abbia avuto carattere di urgenza (art. n. 650 del Codice Penale).

#### **Art. 14 – Revisione ed aggiornamento**

Il presente Regolamento è soggetto a revisione e aggiornamento nel momento in cui il Piano di Azione Nazionale (PAN) o direttive nazionali e comunitarie prevedano disposizioni diverse.